

---

---

Marzo  
2024

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
3

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT\\_NORMATIVE\\_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	5
CORTE D'APPELLO PERUGIA .....	8
CODICE DI PROCEDURA PENALE .....	8
DIRITTO DI DIFESA .....	8
RICUSAZIONE .....	8
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' .....	8
NULLITA' .....	9
PROVE.....	9
PATTEGGIAMENTO .....	12
IMPUGNAZIONI.....	12
NUOVE CONTESTAZIONI .....	13
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE .....	14
RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO .....	14
PENA .....	15
CODICE PENALE .....	15
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE .....	15
CIRCOSTANZE .....	16
IMPUTABILITA' .....	17
PARTICOLARE TENUITA' .....	19
REATI CONTRO LA P.A. ....	20
REATI CONTRO L'A.G. ....	21

---

---

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.....	21
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	21
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	22
REATI CONTRO LA PERSONA .....	26
REATI CONTRO IL PATRIMONIO .....	30
CONTRAVVENZIONI.....	31
REATI FALLIMENTARI .....	32
REATI STRADALI .....	34
SICUREZZA SUL LAVORO .....	34
STUPEFACENTI.....	34
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	35
APPELLI PROCURA GENERALE IN MATERIA CIVILE.....	36
PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE .....	37
SEZIONE MINORENNI.....	38
FOCUS: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – PARTE TERZA .....	40

**NORMATIVA****Legge 23 febbraio 2024, n. 18**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2024](#))

**Legge 21 febbraio 2024, n. 15**

“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione Europea- Legge di delegazione europea 2022-2023” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 46 del 24 febbraio 2024](#))

---

---

## OSSERVATORIO

### GIURISPRUDENZA NAZIONALE



#### CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 8052/2024 ud. 26/10/2023 - deposito 23/02/2024**

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che il divieto previsto dall'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il danaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni unite n. 33451/2014, Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017.

**Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 7029/2024 ud. 28/09/2023 - deposito 16/02/2024**

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza; - ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuzione di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato.

**Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 5352/2024 ud. 28/09/2023 - deposito 8/02/2024**

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena.

#### CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 7901/2024 ud. 21/02/2024 - deposito 22/02/2024**

In tema di mandato d'arresto europeo, qualora l'autorità giudiziaria di esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una madre con prole in tenera età con lei convivente disponga, sulla base delle

allegazioni della parte, di elementi, concreti e precisi, idonei a dimostrare l'esistenza di un rischio per la prole, non può procedere alla consegna.

**Cass. Pen. sez. V sentenza n. 7723/2024 ud. 29/11/2023 - deposito 22/02/2024**

In tema di reati fallimentari, la Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un sindaco non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose poste in essere da una società interamente partecipata dal comune per effetto della sola qualifica di legale rappresentante dell'ente pubblico, posto che, nel caso in cui non vi sia prova della sua qualità di amministratore di fatto della società partecipata, la sua responsabilità sarà configurabile solo in qualità di "extraneus", concorrente nel reato, a condizione che sia dimostrato lo specifico contributo fornito al legale rappresentante della società.

**Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 7408/2024 ud. 10/01/2024 - deposito 20/02/2024**

L'ordinanza con cui la Corte di Appello, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. rinvia per la prosecuzione del giudizio alla competente sezione civile è abnorme se emessa prima che il relativo potere sia diventato effettivo in conseguenza della pronuncia delle Sezioni Unite; tale pronuncia, infatti, ha collegato la produzione di effetti della citata disposizione esclusivamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva alla data del 30 dicembre 2022.

**Cass. Pen. sez. III sentenza n. 6576/2024 ud. 12/10/2023 - deposito 14/02/2024**

La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Tale principio deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e perciò in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che - ai fini del vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato - l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito, rappresentano concetti equivalenti.

**Cass. Pen. sez. I sentenza n. 5522/2024 ud. 19/10/2023 - deposito 08/02/2024**

In tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate.

**Cass. Pen. sez. II sentenza n. 5452/2024 ud. 09/11/2023 - deposito 07/02/2024**

Il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori, non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata.

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### DIRITTO DI DIFESA

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 1009/2023 - Ud. 24/11/2023 - deposito 12/02/2024.**

Nessuna lesione del diritto al contraddittorio può rinvenirsi nella direzione dell'udienza esercitata dal presidente del Collegio in occasione dell'audizione della persona offesa, essendosi il medesimo limitato ad esercitare i poteri/doveri previsti dall'art. 499 c.p.p. Nè la lesione del diritto di difesa può essere accertata sotto il profilo meramente quantitativo sulla scorta della cronometrata differente durata dell'esame del PM rispetto a quello condotto dal difensore dell'imputato. Peraltro, il controesame è durato 41 minuti, tempo da ritenersi congruo avuto riguardo all'imputazione.

#### RICUSAZIONE

##### **Corte d'Appello, ordinanza n. 2/2023 - Ud. 21/02/2024 - deposito 22/02/2024.**

Deve essere respinta l'istanza di ricusazione proposta dal difensore dell'imputato nei casi in cui si accerti la diversa collocazione temporale dei fatti addebitati al ricusante nei due distinti procedimenti che tra l'altro hanno ad oggetto fattispecie diverse di reato. Nel caso di specie, la Corte di Appello respingeva l'istanza di ricusazione proposta dalla difesa dell'imputato nei confronti del giudice del dibattimento che a parere del ricusante aveva espresso in altro procedimento penale valutazione di merito sull'imputazione mossa al prevenuto, ritenendo che le fattispecie contestate all'imputato erano collocate in momenti temporali differenti e che l'accertamento svolto in sede di riesame non poteva estendersi agli anni precedenti dovendosi compiere un esame della posizione del prevenuto autonoma rispetto a quella già valutata.

#### CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 982/2023 - Ud. 20/11/2023 - deposito 20/12/2023.**

E' procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 612 bis, ultimo comma, c.p. il reato di atti persecutori connesso con il delitto di lesioni, anche nel caso in cui la procedibilità d'ufficio di quest'ultimo sia determinata dall'aggravante di cui all'art. 576, comma 1 n. 5.1, c.p. per essere stato commesso il fatto da parte dell'autore del reato di atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa. (Nel caso di specie, la persona offesa, le cui dichiarazioni sono state ritenute credibili e attendibili in quanto coerenti e riscontrate e non animate da alcun intento calunnioso o vendicativo, aveva spiegato ai carabinieri di aver riferito, contrariamente al vero, di essersi procurata le lesioni refertate dal medico nel corso di un incidente domestico - mentre in realtà le erano state provocate dall'imputato - per timore di reazioni ancora più violente da parte dell'uomo e per la speranza di recuperare il rapporto con il compagno.)



---

---

## NULLITA'

### **Corte d'Appello, sentenza n. 951/2023 - Ud. 14/11/2023 - deposito 06/02/2024.**

Non può eccepirsi in appello la nullità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, che accoglie solo in parte le richieste istruttorie formulate dall'imputato, quali condizioni per l'accesso al procedimento speciale, se la difesa nulla aveva eccepito nel corso dell'udienza di discussione in primo grado in ordine all'accoglimento "parziale" della richiesta. La relativa nullità di ordine generale, infatti, deve ritenersi ormai sanata in quanto mai dedotta, pur essendo la relativa ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza e non essendo mai stata sollevata nei termini di cui all'art. 182 c.p.p., così che deve ritenersi che l'imputato abbia implicitamente accettato gli effetti dell'atto. (Nel caso di specie l'imputato, accusato del delitto p. e p. dall'art. 340 c.p. per aver turbato la regolarità del servizio di trasporto pubblico, chiedeva di essere ammesso al rito abbreviato a condizione dell'acquisizione di una perizia psichiatrica espletata in altro giudizio, dell'espletamento di una nuova perizia psichiatria e della richiesta di nuova audizione del perito. Il giudice di prime cure ritenendo, correttamente ad avviso della Corte, eccessiva l'attività istruttoria, ammetteva la sola richiesta di acquisizione della pregressa perizia psichiatrica e sulla base di essa dichiarava l'imputato parzialmente infermo di mente. Nel giudizio di appello, la difesa eccepiva la nullità dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, ma non chiedeva alla Corte l'espletamento di una nuova perizia nè sosteneva la totale incapacità di intendere e volere dell'imputato).

## PROVE

### **Corte d'Appello, sentenza n. 1073/2023 - Ud. 18/12/2023 - deposito 23/02/2024.**

Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere anche da sole poste a fondamento della responsabilità penale dell'imputato per il delitto di cui all'art. 572 c.p., sia pure previa verifica, più penetrante e rigorosa, rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. Tali canoni risultano rispettati nel caso di specie ove le dichiarazioni della vittima, riportate nelle acquisite sommarie informazioni pienamente utilizzabili per la decisione in ragione del rito abbreviato scelto dall'imputato, risultano lineari e precise e pienamente riscontrate negli accertamenti effettuati nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri, intervenuti sul posto a seguito di richiesta della vittima, nonchè nelle certificazioni degli operatori del 118, cui la donna si era rivolta in occasione di una delle tante aggressioni subite. Nè le dichiarazioni della vittima in ordine alle minacce, ingiurie, violenze e vessazioni, trovano smentita nella ricostruzione offerta dell'imputato il quale non ha fornito una versione alternativa dei fatti, ma solo una generica e contraddittoria negazione degli addebiti.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 1031/2023 - Ud. 01/12/2023 - deposito 21/02/2024.**

Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna

---

---

L'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto né assistere ogni segmento della narrazione. Nel caso di specie, l'esautiva istruttoria espletata consente di ritenere del tutto attendibile la persona offesa, le cui dichiarazioni sono risultate circostanziate e lineari, prive di profili di incongruità o contraddizione, e sempre coerentemente riportate nelle molteplici occasioni dichiarative. Inoltre, il narrato della persona offesa, circa il regime di violenze e vessazioni cui era sottoposta, ha trovato riscontri estrinseci nella registrazione, eseguita dalla vittima, di uno degli episodi di aggressione perpetrata ai suoi danni dall'imputato, nonché nella documentazione medica del pronto soccorso, nelle testimonianze delle operatrici del centro antiviolenza cui la donna si era rivolta.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1010/2023 - Ud. 24/11/2023 - deposito 19/01/2024.**

Le dichiarazioni della persona offesa intrinsecamente attendibili in quanto coerenti e accurate e confermate da duplici riscontri esterni costituiscono prova in ordine alla colpevolezza degli imputati per il delitto di lesioni volontarie aggravate da futili motivi. Nel caso di specie, la Corte di Appello, accogliendo i motivi di appello del P.M., riteneva provata la colpevolezza degli imputati e riformava la pronuncia di primo grado, secondo cui il racconto della persona offesa appariva poco coerente, ritenendo, invece, che le dichiarazioni della vittima fossero precise e circostanziate. In particolare, a parere dei Giudici di Appello, la persona offesa aveva affermato che mentre si trovava nel bar gestito dalla propria moglie rimproverava due avventori perché tenevano le gambe distese sul tavolo del locale e successivamente allorquando stava ripartendo con la propria autovettura veniva raggiunto dai due imputati che attraverso il finestrino lo colpivano al costato sinistro alla presenza di un proprio amico che riusciva ad intromettersi tra questi e la vittima consentendole di andare via. Tali dichiarazioni risultavano precise perché descritte in modo dettagliato e lineare e venivano altresì confermate dal teste oculare, amico della vittima nonché dalla diagnosi del pronto soccorso, la quale dava atto del trauma all'emitorace sinistro subito dalla persona offesa così come dalla stessa dichiarato, non rilevando che quest'ultima si sia recata al pronto soccorso soltanto dopo alcune ore dall'aggressione, essendo verosimile che il dolore si sia accentuato dopo un po' di tempo dall'aggressione stessa.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1009/2023 - Ud. 24/11/2023 - deposito 12/02/2024.**

La testimonianza della persona offesa, soprattutto quando portatrice di un interesse personale all'accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità del racconto, ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.. Ciò vale anche nel caso in cui la persona offesa sia costituita parte civile, le cui dichiarazioni possono essere anche da sole poste a fondamento della responsabilità penale dell'imputato, sia pur previa verifica, più penetrante e rigorosa, rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. In tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla vittima. In questi casi, la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi

---

---

l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e persona offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità dall'esterno all'una o all'altra tesi. (Nel caso di specie la Corte, condividendo il convincimento del giudice di prime cure, ha ritenuto le dichiarazioni della persona offesa attendibili, in quanto credibili, lineari e riscontrate dalle testimonianze assunte nonchè dai referti del pronto soccorso ove la donna si era recata in due occasioni a seguito dell'aggressione fisica da parte del compagno. La Corte ha ritenuto, inoltre, non rilevante per il giudizio di credibilità del narrato il riavvicinamento dalla donna al compagno nei giorni seguenti la violenza sessuale subita, trattandosi di un comportamento tipico di molte donne spesso dovuto al timore di reazioni ancora più violente. Parimenti, è stata esclusa la rilevanza dell'assunzione di antipsicotici da parte della donna.)

**Corte d'Appello, sentenza n. 15/2024 - Ud. 19/01/2024 - deposito 03/02/2024.**

Non è provato che la persona offesa abbia reso dichiarazioni false in ordine alle accuse mosse all'imputato del reato di violenza sessuale. Non emergono, infatti, elementi da cui trarre il convincimento che la donna abbia accusato falsamente l'imputato di un reato tanto grave, posto che tra i due vi erano solo occasionali rapporti di lavoro e nessun motivo di risentimento. Nè appare plausibile che la donna possa aver agito con lo scopo di ottenere, attraverso la falsa denuncia, un trasferimento in altro reparto poichè l'obiettivo di lavorare altrove sarebbe stato da lei perseguibile con iniziative diverse dalla pesante e rischiosa decisione di calunniare l'uomo. Nè sull'attendibilità del narrato della persona offesa possono incidere alcuni parziali contrasti che risultano, per vero, più apparenti che reali.

**Corte d'Appello, sentenza n. 540/2023 - Ud. 19/05/2023 - deposito 05/02/2024.**

Il ridimensionamento delle accuse fatto dalla persona offesa, la quale spiegava di aver sporto denuncia nei confronti del marito per maltrattamenti a causa dei tradimenti dell'uomo, non può essere privilegiato rispetto alla prima versione dei fatti offerta dalla donna, dalla quale emergevano reiterati e gravi atti di violenza, anche alla presenza del figlio minore, minacce e insulti ad opera del marito, condotte che hanno trovato plurimi riscontri nelle risultanze istruttorie. Peraltro, lo stesso scritto inviato dall'imputato, ristretto in carcere, alla donna per chiederle scusa contiene la promessa che "non l'avrebbe più toccata", lasciando intendere che il problema tra i due era la violenza dell'uomo. Anche le dichiarazioni rese dal figlio della coppia, sentito in più occasioni, descrivono un quadro che con estrema chiarezza depone per la ricostruzione di un uomo aggressivo e prevaricatore.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1009/2023 - Ud. 24/11/2023 - deposito 19/01/2024.**

Le dichiarazioni della persona offesa intrinsecamente attendibili in quanto coerenti e accurate e confermate da duplici riscontri esterni costituiscono prova in ordine alla colpevolezza degli imputati per il delitto di lesioni volontarie aggravate da futili motivi. Nel caso di specie, la Corte di Appello, accogliendo i motivi di appello del P.M., riteneva provata la colpevolezza degli imputati e riformava la pronuncia di primo grado, secondo cui il racconto della persona offesa appariva poco coerente, ritenendo, invece, che le dichiarazioni della vittima fossero precise e circostanziate. In particolare, a parere dei Giudici di Appello, la persona offesa aveva affermato che mentre si trovava nel bar gestito dalla propria moglie rimproverava due avventori perché tenevano le gambe distese sul tavolo del locale

e successivamente allorché stava ripartendo con la propria autovettura veniva raggiunto dai due imputati che attraverso il finestrino lo colpivano al costato sinistro alla presenza di un proprio amico che riusciva ad intromettersi tra questi e la vittima consentendole di andare via. Tali dichiarazioni risultavano precise perché descritte in modo dettagliato e lineare e venivano altresì confermate dal teste oculare, amico della vittima nonché dalla diagnosi del pronto soccorso, la quale dava atto del trauma all'emitorec sinistro subito dalla persona offesa così come dalla stessa dichiarato, non rilevando che quest'ultima si sia recata al pronto soccorso soltanto dopo alcune ore dall'aggressione, essendo verosimile che il dolore si sia accentuato dopo un po' di tempo dall'aggressione stessa.

**Corte d'Appello, sentenza n. 962/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 16/01/2024.**

Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere anche da sole poste a fondamento della responsabilità penale dell'imputato, sia pure previa verifica, più penetrante e rigorosa, rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. D'altra parte, la testimonianza della persona offesa è sorretta da una presunzione di veridicità, stante l'obbligo giuridico di deporre il vero ai sensi dell'art. 198 c.p.p., per cui il giudice, pur essendo tenuto a valutarne concretamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca consapevolmente il falso. Nel caso di specie, la persona offesa ha reso una deposizione logica, lineare, coerente con i fatti a suo denunciati e priva di contraddizioni in ordine al difficile rapporto familiare intrattenuto con l'imputato e alle condotte oggetto di contestazione e riscontrata dalle dichiarazioni di altri testi.

## **PATTEGGIAMENTO**

**Tribunale di Perugia, Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare, sent. n. 98, Ud. 20 febbraio 2024 - Deposito 20 febbraio 2024**

Preso atto del versamento del prezzo o profitto dei reati contestati, nonché del consenso P.M. alla richiesta di patteggiamento, ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti e l'applicazione e comparazione delle circostanze e valutate congrue le pene, va condannato alla pena di anni due di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni con concessione della sospensione condizionale delle pene, l'imputato, luogotenente della Guardia di Finanza, che riceveva denaro per indirizzare le proprie funzioni in favore di taluni soggetti sottoposti ad attività di verifica contabile-fiscale, si introduceva, senza reali esigenze di indagine, nel sistema informatico in uso alle forze di Polizia per compiere interrogazioni finalizzate a portare a termine gli accordi corruttivi e percepiva in nero gli utili di una società immobiliare della quale risultava socio occulto.

## **IMPUGNAZIONI**

**Corte d'Appello, ordinanza n. 954/2023 - Ud. 14/11/2023 - deposito 08/02/2024**

Va accolta l'istanza di rescissione del giudicato avanzata dall'imputato che sia venuto a conoscenza della celebrazione del processo a suo carico e della intervenuta sentenza di condanna per la prima volta dal

---

---

coimputato, risultando dagli atti che l'istante - dichiarato e di fatto irreperibile - non era stato personalmente raggiunto da alcuna notifica del procedimento (tutte effettuate ai sensi dell'art. 159 c.p.p. mediante consegna di copia al difensore d'ufficio) nè aveva avuto alcuna contezza di ciò da parte del difensore nominatogli d'ufficio, il quale ultimo non risulta, peraltro, avesse mai avuto alcun contatto effettivo con l'imputato.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 60/2023 - Ud. 13/12/2023 - deposito 13/12/2023.**

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova", ai sensi dell'art. 630 comma 1, lett. C) c.p.p., quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche. Nel caso di specie, la consulenza tecnica prodotta con la richiesta di revisione non rappresenta uno strumento di accertamento di dati nuovi rispetto al giudizio precedente, sia sotto il profilo delle conoscenze già acquisite che sotto quello della metodologia utilizzate.

Nè appare fondata la richiesta di revisione formulata ai sensi della lettera D) dell'art. 630 c.p.p., per essere la sentenza irrevocabile fondata sulla falsità della perizia svolta nel giudizio precedente. Invero, nessuna fraudolenta falsità può rinvenirsi nella perizia del primo giudizio per aver accertato il tasso alcolemico della persona offesa nelle ore successive ai fatti denunciati e non nell'immediatezza, come richiesto nel quesito del giudice, tenuto conto della relatività del concetto di "immediatezza" e del fatto che la perizia evidenziava che il valore rilevato risaliva alle ore successive all'evento.

Parimenti infondata è la richiesta di revisione formulata ai sensi dell'art. 630 lettera A), secondo il quale il concetto di inconciliabilità deve essere inteso con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità fra i fatti storici su cui si fondano le diverse decisioni, elemento insussistente nel caso di specie ove i fatti storici accertati nel giudizio precedente e in quello - celebrato con rito abbreviato - a carico di altro coimputato sono del tutto sovrapponibili.

## NUOVE CONTESTAZIONI

**Corte d'Appello, sentenza n. 962/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 16/01/2024.**

Si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza - o nullità della sentenza per difetto di contestazione - quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto nuovo, rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa. Nel caso di specie, rispetto al delitto di maltrattamenti, il fatto di aver costretto la compagna ad avere rapporti sessuali quotidiani (peraltro già menzionato nella denuncia-querela) non si pone come un fatto nuovo, in quanto non si atteggia come un fatto eterogeneo o incompatibile rispetto all'addebito, rientrando nell'atteggiamento di forte gelosia e di controllo descritto nell'imputazione il pretendere un assoggettamento anche sessuale della donna, indotta a concedersi al fine di scongiurare il sospetto di relazioni extraconiugali e quindi una reazione dell'uomo anche in presenza dei figli.

## **RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE**

**Corte d'Appello, ordinanza n. 1/2024 - Ud. 08/11/2023 - deposito 04/01/2024.**

L'intervenuta assoluzione dei prevenuti dal reato associativo loro contestato *ex art.* 74 DPR 309/1990 per insufficienza di prove non esclude la ravvisabilità a carico degli stessi - come implicitamente riconosciuto dal Tribunale - di singole condotte di cessione dello stupefacente che, dichiarate improcedibili per intervenuta prescrizione, configuravano di per sè sole altrettanti comportamenti colposi dei prevenuti che risultavano - secondo una valutazione *ex ante* - sufficientemente coerenti con le gravi ipotesi accusatorie a suo tempo formulate e dunque tali da imporre fondatamente l'emissione delle misure cautelari applicate. In definitiva, le misure custodiali irrogate erano state cagionate anche da non-occasionalmente condotte - non immuni da gravi profili di colpa - tenute dai prevenuti in correlazione ad un quadro circostanziale sotteso all'intera vicenda, da ritenersi all'epoca tutt'altro che rassicurante.

## **RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO**

**Corte d'Appello, ordinanza n. 10/2024 - Ud. 06/12/2023 - deposito 07/02/2024.**

E' rigettata la domanda di riparazione dell'errore giudiziario proposta dal condannato allorquando la condotta tenuta abbia costituito motivo significativo per l'applicazione nel tempo delle misure cautelari a suo carico e per le pronunce di condanna. Nella fattispecie la Corte di Appello ha ritenuto che l'applicazione della misura cautelare, prima, e del provvedimento di condanna, poi, nei confronti dell'imputato fosse derivato dalla condotta colposa tenuta da quest'ultimo il quale, in quanto intermediario di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti dall'Italia all'Olanda, in una conversazione telefonica aveva acconsentito a trattare con un grosso imprenditore per il commercio dello stupefacente. Tale conversazione, che dava atto della partecipazione del condannato alla associazione, costituiva fatto gravemente colposo ed era stata posta al centro della valutazione del quadro accusatorio così da giustificare l'applicazione della misura cautelare e le pronunce di condanna nei confronti del richiedente.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 9/2024 - Ud. 16/12/2023 - deposito 07/02/2024.**

La domanda di riparazione di errore giudiziario relativa ad una sentenza di assoluzione deve essere accolta allorquando emerga che l'istante non abbia avuto cognizione della celebrazione del procedimento penale e si sia attivato per evitare una pronuncia di condanna nei suoi confronti. Nel caso di specie, la Corte di Appello accoglieva l'istanza di riparazione dei danni per l'ingiusta detenzione nei confronti del richiedente, assolto in primo grado per il reato di sostituzione di persona, in quanto era emerso che lo stesso nel corso degli anni si era attivato a presentare denuncia ogni qualvolta aveva avuto contezza di essere stato vittima del reato di sostituzione di persona e non poteva ravvisarsi una forma di colpa grave nei suoi confronti poiché non spettava a lui partecipare ad un giudizio del quale non aveva avuto conoscenza.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 2/2024 - Ud. 08/11/2023 - deposito 04/01/2024.**



---

---

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, seppure la procedura *ex art.* 643 c.p.p. debba ritenersi ammissibile anche laddove il presupposto della revisione sia costituito da un Decreto penale di condanna, va considerato che il procedimento *ex art.* 459 c.p.p. rientra per sua natura tra quelli "a contenzioso differito" e dunque - in mancanza di opposizione dell'imputato al Decreto - resta di fatto privo di connotazioni di durata tali da configurare una "pendenza" suscettibile di determinare sofferenza o anche soltanto disagio alla parte interessata. Anche la tipologia di pena irrogata (nel caso di specie una multa di 2.500 Euro per il reato di cui all'art. 388 c.p.) deve ritenersi tale da non ledere minimamente la libertà personale dell'interessato nè apportare, comunque, alcun apprezzabile sconvolgimento nella vita propria/familiare di costui e nelle sue relazioni sociali/lavorative. Depone per il rigetto della domanda di riparazione per errore giudiziario anche l'ulteriore considerazione che la mancata proposizione nei termini dell'opposizione al Decreto penale di condanna configurava, all'epoca, una sorta di acquiescenza della parte rispetto al contenuto dell'atto a lei diretto; acquiescenza da ritenersi totalmente incompatibile con l'intervenuta revoca - medio tempore - del provvedimento giudiziario civile sulla cui base veniva (a quel tempo) emessa la condanna pecuniaria penale.

## **PENA**

**Corte d'Appello, sentenza n. 1031/2023 - Ud. 01/12/2023 - deposito 21/02/2024.**

La pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale segue di diritto alla condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale. Correttamente, dunque, essa è stata applicata nel caso di specie ove la condotta del genitore, colpendo direttamente il minore o l'altro genitore, costringa il minore a subire e ad assistere ad atti di violenza e di sopraffazione destinati ad avere inevitabili conseguenze sulla sua crescita e sulla sua evoluzione psico-fisica.

## **CODICE PENALE**

### **CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE**

**Corte d'Appello, sentenza n. 867/2023 - Ud. 18/10/2023 - deposito 15/01/2024.**

In tema di stato di necessità l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di aver agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non aver potuto sottrarsi al pericolo minacciato ricorrendo all'Autorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui l'agente o il terzo destinatario della minaccia versa, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente. Nel caso di specie, la causa di giustificazione in questione non è invocabile dal Commissario Liquidatore poichè dagli atti emerge che quest'ultimo aveva con il soggetto favorito nella gara un rapporto di sostanziale parità, sì che le informazioni riservate rivelate e l'accettazione dell'offerta oltre il termine con conseguente falsificazione del verbale non si inquadrano in un contesto di costrizione attuale derivante da un pericolo. Inoltre, i riferimenti fatti dall'offerente alle origini e all'importanza della "famiglia" per la quale stava portando avanti l'acquisto non erano idonei ad

---

---

impressionare il Pubblico Ufficiale, trattandosi di riferimenti generici non connotati da minaccia di comportamenti violenti se non avesse adeguato la sua condotta e comunque mai seguiti da alcuna condotta materiale.

## CIRCOSTANZE

### **Corte d'Appello, sentenza n. 1009/2023 - Ud. 24/11/2023 - deposito 12/02/2024.**

Non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche all'imputato che, sottoposto agli arresti domiciliari, non riusciva a controllare la propria condotta e contattava la persona offesa. Inoltre, la rapida escalation di violenza manifestata con la propria condotta dall'imputato, evidentemente approfittatosi della debolezza psicologica della donna, non consente di individuare elementi o circostanze di segno positivo utili ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Nè può ravvisarsi l'attenuante della provocazione, non essendo la scoperta delle uscite della donna con l'ex riconducibile al "fatto ingiusto altrui" legittimante la reazione determinata dall'insorto stato d'ira.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 15/2024 - Ud. 19/01/2024 - deposito 03/02/2024.**

Le circostanze *ex art. 62 bis c.p.* hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicchè il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. Nel caso di specie, elementi di tal fatta sono da rinvenire, al di là della pregressa incensuratezza dell'imputato, nelle documentate condizioni di salute del prevenuto, nonchè nella respiscenza dimostrata addivenendo a un accordo transattivo sul piano civilistico.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 540/2023 - Ud. 19/05/2023 - deposito 05/02/2024.**

Vanno riconosciute all'imputato del delitto di maltrattamenti le attenuanti generiche, sia pure in regime di equivalenza rispetto alle circostanze di segno contrario contestate, poichè il precedente penale richiamato dal giudice di primo grado per motivare il loro mancato riconoscimento è un precedente isolato ed eterogeneo (un furto risalente al 2014) e gli ulteriori elementi adottati per escluderle, vale a dire la prolungata reiterazione dei comportamenti maltrattanti commessi in danno della donna durante la gravidanza e alla presenza del figlio minore, sono fattori che possono incidere sulla ravvisabilità delle ipotizzate aggravanti e sulla determinazione del quantum di pena da porre a base del computo, senza che ne sia consentita una duplice valutazione negativa. Per converso, il contegno osservato dall'appellante dopo la rielaborazione dell'accaduto e il percorso di riavvicinamento ai familiari - allo stato, realizzato con risultati almeno parzialmente accettabili - sembra assumere valenza superiore e porta alla applicazione delle attenuanti in questione.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 936/2023 - Ud. 10/11/2023 - deposito 20/01/2024.**

Nel reato di lesioni, l'aggravante dell'uso dell'arma impropria si comunica anche al concorrente che, seppure abbia agito senza l'utilizzo dell'arma impropria (nella specie il manico di una scopa), era consapevole dell'impiego dell'oggetto atto ad offendere da parte dell'altro concorrente e con la propria condotta agevolava l'azione di quest'ultimo. Invero, l'aggravante di cui all'art. 585 c.p., dell'essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti,



---

---

non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate dall'art. 118 c.p.. In conseguenza di quanto sopra, la Corte d'appello, accogliendo l'appello della Procura Generale, ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'aggravante in questione - e, quindi, la procedibilità d'ufficio - solo in capo al soggetto che aveva agito con l'uso dell'arma impropria, mentre aveva dichiarato il non doversi procedere, per remissione di querela, nei confronti dell'altro concorrente.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1377/2023 - Ud. 16/12/2023 - deposito 19/12/2023.**

In ordine al giudizio di comparazione fra circostanze di segno opposto va ribadito che, ai fini di una corretta statuizione ex art. 69 c.p., deve ritenersi sufficiente argomentare senza ricorrere a criteri arbitrati o illogici, il che è già garantito quando - per giustificare la soluzione dell'equivalenza - ci si limiti a considerarla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Nel caso di specie l'essersi l'imputato determinato a fungere da punto di riferimento per più ragazzi di almeno dieci anni più giovani di lui, sia pure in un contesto temporale ristretto, al fine di rispondere alle loro richieste di hashish da consumare, rende parimenti conforme a giustizia la negazione del beneficio della non menzione, onde mantenere nei suoi confronti il messaggio monitorio del ricevuto confronto con le dinamiche del processo penale. Vanno, invece, revocate le statuizioni civili di cui alla pronuncia di primo grado, che riconosceva il danno morale da correlare al presunto condizionamento subito dal cessionario minorenni. Non si vede, infatti, come l'aver acquistato hashish in singole dosi e per sole cinque volte possa essere stato per il minore il risultato di una libertà compressa o conculcata, nulla emergendo circa l'ipotesi che il ragazzo sia stato avvicinato proprio dall'imputato all'uso di stupefacenti, uso che è ragionevole supporre egli avesse iniziato prima e a prescindere dai contatti con l'imputato stesso.

## **IMPUTABILITA'**

**Corte d'Appello, sentenza n. 11/2024 - Ud. 19/01/2024 - deposito 15/02/2024.**

La sussistenza di un disturbo della personalità non può sconfinare in un quadro psicotico in quanto lo stesso non incide sulla struttura della personalità, ma su tratti di essa e, pertanto, l'imputato non può essere ritenuto incapace di intendere e di volere. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di atti persecutori nei confronti dell'imputato che aveva chiamato fino a 77 volte al giorno la vittima proferendo nei confronti di questa frasi dal contenuto osceno e minatorio e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita come il farsi accompagnare negli spostamenti temendo per la propria incolumità e a limitare l'uso del telefono. Affermavano i Giudici di Appello, concordemente a quanto sostenuto dal perito, che nonostante l'imputato fosse afflitto da un difficile controllo dei propri impulsi, tali condizioni non potevano influire sulla propria capacità di intendere e di volere per l'assenza di un disturbo cronico di tipo psicotico, considerato anche che lo stesso non aveva mostrato una qualche resipiscenza per le proprie condotte, le quali venivano reiterate anche a seguito della conclusione delle indagini a suo carico.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1027/2023 - Ud. 01/12/2023 - deposito 23/12/2023.**

---

---

La lettura logico-sistematica del sistema processuale penale impone di collocare l'operatività dell'art. 72 *bis* c.p.p. - il proscioglimento per condizioni di irreversibile incapacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo - soltanto all'esito degli accertamenti sulla capacità dell'imputato previsti dall'art. 70 c.p.p.; accertamenti da effettuarsi, però, soltanto dopo la verifica preliminare che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. La prima verifica da effettuare, quindi, è quella al riguardo dell'eventuale proscioglimento di pieno merito dell'imputato ovvero per difetto di imputabilità; soltanto dopo aver superato "indenne" tale preliminare verifica si potrebbe porre la questione relativa all'accertamento della capacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo (art. 70 c.p.p.) e, in tale prospettiva, verificare anche l'eventuale irreversibilità (art. 72 *bis* c.p.p.) dell'incapacità così accertata, traendone le prescritte conseguenze in termini di proscioglimento "in rito". Nel caso di specie, dunque, è fondata la formula di proscioglimento per non punibilità del prevenuto per difetto totale di mente utilizzata dal giudice di prime cure *ex art.* 425 c.p.p. sulla base della perizia psichiatrica effettuata in sede di incidente probatorio, nel presupposto che il quadro probatorio depone per la sussistenza del fatto-reato. (Trattasi di fattispecie nella quale l'imputato, affetto da grave disabilità intellettiva e da limitazioni fisiche, veniva in primo grado dichiarato non punibile, per difetto di imputabilità, per il reato di cui agli artt. 609 *bis* c.p., 609 *ter* comma 2 c.p. e 609 *septies* comma 4 n. 5 c.p., per avere costretto la persona offesa - abusando delle condizioni di inferiorità fisica della stessa, minore di anni 10 - a subire atti sessuali, costituiti nell'infilargli un dito nell'ano dopo averle abbassato i calzoncini e le mutandine, e nell'aver messo in bocca il suo organo genitale. La Corte, nel confermare la sentenza di primo grado, esclude il proscioglimento con formula assolutoria di piano merito, posto che il quadro probatorio era sufficientemente concludente per la sussistenza del fatto-reato. Invero, da un lato, l'imputato, nonostante i deficit, possedeva abilità che gli consentivano di svolgere un'attività lavorativa, sebbene in forma protetta, e di provvedere in autonomia alla cura della propria persona, dall'altro, le operazioni poste in essere nei confronti della vittima non erano state particolarmente complicate o complesse, trattandosi di un bambino di cinque anni che aveva interpretato l'iniziativa dell'imputato alla stregua di un gioco.)

### **Corte d'Appello, sentenza n. 972/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 20/12/2023.**

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Nel caso di specie è stato riconosciuto il vizio parziale di mente all'imputato che, a seguito degli accertamenti medico legali espletati nel corso di diversi procedimenti penali per condotte criminose analoghe a quella per cui si procede commesse in epoca coeva, è risultato affetto da un grave disturbo borderline della personalità che con frequenza intermittente gli provocava uno stato di forte depressione con obnubilamento ed ottundimento della capacità di intendere e volere senza comprometterla del tutto. In tali frangenti, l'uomo, comunque non socialmente pericoloso, risultava incapace di controllare l'impulso ad uscire di casa e quindi la contestata violazione dell'obbligo di rimanere all'interno della propria abitazione tra le ore 20 e le ore 7 è stata ritenuta causalmente connessa al vizio parziale di mente da cui era affetto.

---

---

## PARTICOLARE TENUTA'

### **Corte d'Appello, sentenza n. 997/2023 - Ud. 21/11/2023 - deposito 19/02/2024.**

Tra i requisiti per poter usufruire del reddito cittadinanza la legge richiede che nessun componente del nucleo familiare risulti intestatario di alcun motociclo di cilindrata superiore a 250 cc immatricolato nei due anni precedenti. Risponde, dunque, del delitto previsto e punito dall'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 l'imputata che nel compilare la documentazione per accedere al beneficio, ometta di dichiarare di essere formale intestataria di un motociclo di cilindrata 803 cc immatricolato nei due anni precedenti, a nulla rilevando che l'omissione fosse dovuta a mera dimenticanza, posto che il motociclo era, in realtà, in uso al convivente, in quanto tale circostanza non elimina la rilevanza penale del fatto incidendo sul precetto penale. Tuttavia, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis c.p., sia in ragione della pena prevista dall'art. 7 d.l. 4/2019 sia in ragione dell'incensuratezza dell'imputata e del suo comportamento collaborativo nel corso del giudizio.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 953/2023 - Ud. 14/11/2023 - deposito 07/02/2024.**

Ferma la responsabilità dolosa degli imputati per i delitti di minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, commessi in danno di alcuni operatori della Polizia Stradale ed altri della Questura che, in occasione di un controllo stradale, avevano fermato gli imputati apparsi in evidente stato di ebbrezza alcolica, va applicata la scriminante di cui all'art. 131-bis c.p. stante le concrete modalità delle condotte ed il contesto in cui esse si erano realizzate. Invero, la frase proferita dagli imputati oltre ad essere assai generica e per nulla circostanziata, doveva apparire agli agenti anche poco verosimile e/o realizzabile (se non addirittura "innocua") così integrando solo un blando effetto costrittivo nei loro confronti. Sempre con riguardo alla scarsa valenza intimidatoria della minaccia vi è anche da considerare che la stessa proveniva da due giovani di 22 e 24 anni, entrambi incensurati e dunque non conosciuti come soggetti dediti alla delinquenza, tanto che, peraltro, i due imputati permangono tuttora incensurati. Non vi è dunque alcuna condizione ostativa all'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131 bis c.p., in quanto la nuova formulazione del secondo comma, introdotta dal d.l. 53/2019 non può applicarsi ai reati in esame commessi nel 2013.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 951/2023 - Ud. 14/11/2023 - deposito 06/02/2024.**

Non sussiste alcun dubbio quanto all'identificazione dell'imputato e alla ricostruzione della condotta contestata effettuata dai verbalizzanti tramite il racconto lineare dell'autista dell'autobus, costretto ad interrompere il servizio di trasporto pubblico a causa del rifiuto dell'uomo di scendere dal mezzo in quanto sprovvisto di biglietto. Sebbene l'autista non sia stato escusso a s.i.t., infatti, l'annotazione di servizio è certamente utilizzabile nell'ambito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, il quale, peraltro, se avesse voluto contestare la ricostruzione dell'evento come riportata nella predetta annotazione di servizio avrebbe potuto evitare il rito abbreviato e procedere nelle forme ordinarie del dibattimento. Va altresì esclusa l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., pur se la condotta sia oggettivamente modesta, in quanto l'imputato risulta gravato da numerosi precedenti penali, circostanza che ha correttamente indotto il giudice di primo grado ad escludere l'applicabilità delle attenuanti generiche e che induce a ritenere la condotta criminosa posta in essere come "abituale" e quindi ad escludere l'applicabilità della norma invocata.

---

---

## REATI CONTRO LA P.A.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 867/2023 - Ud. 18/10/2023 - deposito 15/01/2024.**

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 353 c.p. è un reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo alla regolarità della gara, essendo sufficiente che essa produca anche un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara, non occorrendo il conseguimento del risultato. L'evento naturalistico del reato, dunque, oltre all'ipotesi di impedimento della gara o dell'allontanamento degli offerenti, è integrato anche solo dal turbamento della gara, situazione questa che è integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, alterandone lo svolgimento. Conseguentemente integra il delitto in questione la condotta del Commissario Liquidatore di un concordato preventivo che fornisca a uno dei concorrenti suggerimenti e consigli, resi sulla base della propria competenza professionale e avvalendosi di notizie riservate, in modo da consentire a costui di individuare il miglior contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara. Risponde per concorso nel medesimo reato anche il concorrente favorito che per conseguire l'immobile abbia contattato gli altri soggetti interessati all'aggiudicazione disincentivandoli a partecipare alla gara ed abbia intrattenuto rapporto con il proprietario del bene all'asta per cercare di favorirne l'acquisto.

La turbativa può, infatti, realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia dei interessi della pubblica amministrazione.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 716/2023 - Ud. 18/07/2023 - deposito 10/01/2024.**

Integra il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e di falso materiale e ideologico la condotta dell'imputato il quale, direttore generale dell'azienda sanitaria locale, si adoperi per favorire nell'ambito di numerose procedure concorsuali, mediante l'ausilio di presidenti e componenti delle commissioni esaminatrici, candidati segnalati da vertici politici affinché questi ultimi ricevessero valutazioni favorevoli e conseguissero il posto messo a concorso. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti del direttore generale e amministrativo dell'azienda ospedaliera di Perugia per aver manipolato concorsi pubblici banditi dall'Azienda sanitaria di Perugia ai fini del conferimento di qualifiche dirigenziali mediche e per l'assunzione di personale amministrativo e tecnico allo scopo di preservare il gradimento dell'ambiente politico istituzionale in carica. In particolare i Giudici di Appello ritenevano provata la responsabilità dell'imputato grazie alla attività di captazione effettuata e alle dichiarazioni escusse grazie alla quale si evinceva che l'imputato aveva ottenuto le tracce delle prove scritte prima del loro espletamento e le aveva consegnate ai candidati favoriti facendo da tramite tra coloro che segnalavano i concorrenti e i membri della commissione, pretendendo una valutazione positiva delle persone segnalate e alterando i verbali successivamente alla loro chiusura. Inoltre, la Corte di Appello, rigettando le censure mosse dalla difesa dell'appellante, affermava che la procedura di assunzione rientrava nell'ambito di un concorso pubblico e non di una selezione discrezionale in quanto la normativa relativa alla assunzione di personale non dirigenziale prevede una regolamentazione del tutto corrispondente a quella del pubblico concorso, di cui invero era stata rispettata la disciplina.

## REATI CONTRO L'A.G.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 992/2023 - Ud. 21/11/2023 - deposito 19/02/2024.**

Risponde del delitto p. e p. dall'art. 391-ter c.p. l'imputato che, nel corso di una perquisizione della cella ove era ristretto, venga trovato in possesso di un cellulare occultato all'interno di un porta tabacco, non assumendo rilevanza, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis c.p., nè l'ammissione dei fatti nè la motivazione data dall'imputato secondo cui nel periodo di pandemia egli non poteva effettuare colloquio con i propri familiari che si trovavano in Calabria. Va infatti osservato che l'introduzione all'interno di un istituto carcerario di un "microtelefono" denota propensione a delinquere e capacità criminale non comune, nonchè contatti illeciti con soggetti esterni al carcere, trattandosi di un comportamento che consentiva all'imputato di mantenere un costante collegamento con il mondo criminale esterno.

## REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

### **Corte d'Appello, sentenza n. 828/2023 - Ud. 10/10/2023 - deposito 03/01/2024.**

Gli imputati che si associno al fine di fare da intermediari nel mercato internazionale tra i produttori e gli acquirenti finali per la vendita di armi da guerra senza i titoli per operare lecitamente nel settore degli armamenti rispondono dei delitti di cui agli artt. 1 L. 895/67 e 416 c.p. Nella specie, la Corte di Appello dichiarava la responsabilità degli imputati per aver posto in essere un assetto organizzativo stabile dedito alla attività di commercio e intermediazione di materiali di armamento nel mercato internazionale attraverso la costituzione di società fittizie, mediante le quali si realizzavano attività di ordine presso la ditta produttrice di armamentari da guerra e si provvedeva poi a trasferire tali armi presso gli acquirenti. In particolare, i Giudici di Appello ritenevano comprovata la responsabilità degli imputati alla luce delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni dei testi di p.g. da cui emergeva una attività di comunicazione tra gli imputati stessi volta a cedere allo Stato libico armi da guerra, eludendo i limiti stabiliti dall'ordinamento italiano.

## REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 61/2024 - Ud. 02/02/2024 - deposito 20/02/2024.**

Risponde del delitto di sostituzione di persona l'imputato che si attribuisca false qualità approfittando della buona fede della persona offesa e si sostituisca illegittimamente a quest'ultima tramite la creazione di un falso profilo *facebook*, inducendo in errore tutti i contatti virtuali della vittima. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 494 c.p. per aver fatto credere alla persona offesa di appartenere a non meglio individuati corpi speciali antiterrorismo e per aver creato, a seguito della rottura del rapporto, un falso profilo *facebook* e utilizzato tale profilo per inviare richieste di amicizia a contatti della vittima. La Corte di appello rigettava le censure della difesa secondo cui le dichiarazioni della persona offesa dovevano considerarsi inattendibili tenuto conto del fatto che questa aveva consentito all'imputato di dimorare per lungo tempo presso la sua abitazione per mera ospitalità in assenza di qualsivoglia relazione di tipo sentimentale, atteso che rimaneva

---

---

comprovata la materialità delle condotte poste in essere dall'imputato e che il rapporto si era nel tempo deteriorato in quanto il primo aveva manifestato atteggiamenti di controllo e ossessivi verso la vittima connotati da minacce e pertanto soltanto una volta chiuso il rapporto la donna aveva deciso di denunciare le condotte subite per paura di una reazione dell'imputato.

## **REATI CONTRO LA FAMIGLIA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 880/2023 - Ud. 20/10/2023 - deposito 28/02/2024.**

La prova dei ripetuti episodi di vessazione e maltrattanti può essere ricavata dal narrato lineare e attendibile della persona offesa la quale in un primo momento optò per rimettere la querela sporta nell'immediatezza dei fatti con ciò manifestando un comportamento significativo oscillante tra la necessità di difendersi e la volontà di subire in silenzio le condotte maltrattanti per preservare l'unità della famiglia. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per aver posto in essere ripetute condotte violente e aggressive verso la moglie accusata di infedeltà negli anni di convivenza, le quali non erano state oggetto di querela fino al verificarsi di un punto di rottura, ossia di un episodio caratterizzato da particolare efferatezza durante il quale la donna era stata colpita più volte dal marito e aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che l'avevano accompagnata al pronto soccorso.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 843/2023 - Ud. 13/10/2023 - deposito 22/02/2024.**

Non può ritenersi integrato il delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. quando la convivenza tra l'imputato e la persona offesa manchi di contenuto, spessore e connotazioni tali da renderla assimilabile ad un rapporto di tipo familiare e quando i ripetuti litigi verbali fra i due non siano caratterizzati dalla intenzionale e stabile prevaricazione dell'imputato in danno della libertà, indipendenza e stili di vita della persona offesa, ma siano da ricondurre più realisticamente ad una diversa visione (e applicazione pratica) del rapporto uomo-donna di cui ciascuno è portatore. (Nel caso di specie fra l'imputato e la persona offesa era intercorsa una relazione di durata limitata - circa due mesi - durante la quale l'imputato, che lavorava a Roma, usufruiva della casa di cui la persona offesa era proprietaria, anche quando quest'ultima si trovava in Foligno ove conduceva in locazione un altro immobile nel quale svolgeva incontri a pagamento. A seguito dei reiterati alterchi verbali, suscitati dall'incompatibilità fra i reciproci modi di vita, la donna non aveva esitato ad allontanare l'uomo dalla propria abitazione, dimostrando con ciò di essere tutt'altro che sopraffatta dalle sue sfuriate. La Corte d'appello ha inoltre rilevato che anche la rimessione della querela è un ulteriore elemento a sostegno della modesta gravità degli accadimenti e, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste).

### **Corte d'Appello, sentenza n. 1031/2023 - Ud. 01/12/2023 - deposito 21/02/2024.**

E' configurabile il reato di maltrattamenti nei confronti di un infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della famiglia, a condizione che tali condotte siano idonee ad incidere sull'equilibrio psicofisico dello stesso. Nel caso di specie la minore, vittima anch'essa delle reazioni violente del padre quando non ne tollerava il pianto, aveva assistito in più occasioni agli atti di prevaricazione e violenza posti in essere dal padre nei confronti della madre e tali



---

---

condotte avevano avuto ripercussioni sull'equilibrio psicofisico della bambina, che aveva assunto un comportamento aggressivo e mostrava una forte ansia da separazione.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1031/2023 - Ud. 01/12/2023 - deposito 21/02/2024.**

In tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere in un avvilitamento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezioni a fronte di soprusi abituali. Nel caso di specie, gli episodi di atteggiamenti verbalmente aggressivi ed offensivi posti in essere dalla persona offesa in danno dell'imputato sono stati riportati da testi che avevano con la coppia frequentazioni saltuarie e sporadiche. Non sussiste, pertanto, quel requisito di reciprocità e proporzionalità delle condotte idoneo ad escludere la configurabilità del delitto di maltrattamenti, non potendosi ritenere che le reazioni di tipo verbale della persona offesa descritte dai testi presentino un pari grado di gravità ed intensità rispetto alle umiliazioni e percosse inflitte dall'imputato alla compagna.

**Corte d'Appello, sentenza n. 63/2024 - Ud. 02/02/2024 - deposito 20/02/2024.**

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base dell'esito negativo delle procedure esecutive attivate per il recupero delle somme dovute, circostanza che, peraltro, se attesta che l'obbligato non aveva un'occupazione, non attesta, di certo, la sua incapacità assoluta di procurarsi redditi. La ricostruzione accusatoria è altresì avvalorata dal generale disinteresse mostrato dall'imputato per il nucleo familiare, come emergente dalle dichiarazioni - solo genericamente contestate - della persona offesa le quali, invece, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. (Nel caso di specie l'imputato non aveva mai provveduto a corrispondere alle figlie - di cui una minorenni poi affidata in via esclusiva alla madre - le somme stabilite nel provvedimento del Tribunale in sede di separazione, costringendo la ex compagna ad azionare senza successo, le procedure esecutive per il recupero delle somme e a richiedere di porre a carico dei nonni paterni l'obbligo di contribuire al mantenimento.)

**Corte d'Appello, sentenza n. 14/2024 - Ud. 19/01/2024 - deposito 15/02/2024.**

La testimonianza della persona offesa in ordine alle condotte maltrattanti integranti il delitto di cui all'art. 572 c.p., perché possa essere utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per cui si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità ma, anzi, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo cui il Giudice non può assumere a base del proprio convincimento che la teste riferisca il falso, salvo che sussistano specifici elementi tali da tendere fondato un sospetto del genere. Nella specie la Corte di Appello ha ritenuto integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia per aver l'imputato maltrattato la ex moglie con condotte minacciose e moleste, accusandola di avere una relazione con un altro uomo e minacciandola di morte così da provocarle crisi di ansia e di panico. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del prevenuto, le dichiarazioni della persona offesa apparivano attendibili e non confuse e generiche in quanto la stessa aveva riferito con

---

---

chiarezza in ordine a due episodi avvenuti a seguito della separazione in cui il marito l'aveva fermata per strada minacciandola di morte e l'aveva insultata sotto casa accusandola di avere un amante. Circostanze che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai carabinieri a cui la donna si era rivolta che avevano constatato che questa si trovava in uno stato di forte agitazione e in quelle dei figli della coppia che avevano notato lo stato di forte stress emotivo in cui versava la madre.

**Corte d'Appello, sentenza n. 14/2024 - Ud. 19/01/2024 - deposito 15/02/2024.**

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in caso di cessazione della convivenza qualora permanga l'attualità della relazione familiare intesa come vincolo affettivo produttivo di doveri di collaborazione e di assistenza. Nel caso di specie, i motivi proposti dalla difesa dell'imputato secondo cui i fatti contestati avevano riguardo ad un periodo successivo al termine della convivenza tra l'imputato e la persona offesa, periodo nel quale erano già iniziate le pratiche per la separazione legale dei coniugi ed era già intervenuta la querela nei confronti dell'imputato a dimostrazione del venir meno del vincolo solidaristico tra gli ex coniugi, non potevano trovare accoglimento. Ritenevano, pertanto, i Giudici di Appello che i fatti contestati all'imputato altro non erano che la prosecuzione delle condotte vessatorie poste in essere da quest'ultimo nei confronti della moglie nel corso della convivenza e che persisteva ancora un legame familiare tra le parti anche a seguito della cessazione della convivenza avuto riguardo anche alla presenza dei figli, di cui uno ancora minorenne all'epoca della separazione.

**Corte d'Appello, sentenza n. 962/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 16/01/2024.**

In tema di maltrattamenti in famiglia, a fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente.

**Corte d'Appello, sentenza n. 962/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 16/01/2024.**

Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo. Nel caso di specie la condotta dell'imputato non può essere definita un'attività di controllo isolata o occasionale, apparendo piuttosto, anche dalle testimonianze raccolte, che l'uomo fosse ossessionato dalla necessità di controllare la compagna, che non era libera di indossare gli abiti che desiderava, di frequentare altre persone o di assumere iniziative autonomamente dall'uomo. Deve dunque ritenersi integrato il requisito dell'abitualità del delitto di maltrattamenti. Inoltre, il fatto che la crisi tra i due sia divenuta irreversibile solo nell'ultimo periodo del rapporto, non esclude affatto che le condotte maltrattanti siano iniziate prima, tenuto conto dello stato di inferiorità e di isolamento della donna, proveniente da un Paese straniero, priva di familiari e di amici e con una prole in tenera età, nonché notevolmente giovane. Tale situazione ostacolava evidentemente la possibilità della donna di emanciparsi dallo stato di soggezione impostogli dal compagno, dal quale riusciva a liberarsi solo grazie all'intervento del centro antiviolenza ed al conseguente collocamento in una struttura protetta all'esito di un grave episodio di violenza che aveva indotto la donna ad andarsene di casa nel cuore della notte con i figli minori al seguito.



---

---

**Corte d'Appello, sentenza n. 962/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 16/01/2024.**

Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e volontà di persistere in una attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. Nel caso di specie l'imputato ha agito sorretto da un dolo particolarmente intenso, diretto al controllo e alla prevaricazione della compagna, che si è palesato in tutte le forme possibili di violenza soprattutto psicologica, nella forma del ricatto sessuale e della umiliazione, nella piena consapevolezza della sofferenza causata alla donna. Egli, infatti, in più episodi aveva seguito la vittima sul luogo di lavoro, l'aveva controllata nel modo di vestire, le aveva sottratto le chiavi della macchina, di casa o del negozio, l'aveva ingiuriata e minacciata e le aveva usato violenza fisica, anche costringendola a rapporti sessuali quotidiani cui la vittima acconsentiva solo per evitare di ingenerare dubbi sulla sua fedeltà, fino ad indurla ad abortire.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1034/2023 - Ud. 01/12/2023 - deposito 15/12/2023.**

Le costanti condotte di sopraffazione e prevaricazione da parte dell'imputato in danno delle vittime integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia. Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per aver tenuto condotte aggressive e violente perduranti nel tempo ai danni della madre e della nonna cagionando a queste un regime di vita fatto di sofferenza e di paura. Dalle dichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili in quanto confermate da quelle di altri testimoni, si evinceva che l'imputato per motivi banali - come le ripetute richieste di denaro - giornalmente poneva in essere atteggiamenti aggressivi verso la madre e la nonna prendendo a calci la porta del loro appartamento, aggredendole fisicamente anche per strada fino al punto da allertare anche i vicini di casa, i quali domandavano l'intervento degli operanti. Non assumeva inoltre rilievo la volontà delle vittime di ridimensionare la gravità delle accuse mosse all'imputato e dettate dal sentimento di affetto delle due donne verso il primo, considerata la gravità delle condotte tenute dal ragazzo, confermate dalle deposizioni degli altri testimoni, condotte che avevano cagionato nelle vittime uno stato di soggezione nei suoi confronti.

**Corte d'Appello, sentenza n. 979/2023 - Ud. 20/11/2023 - deposito 12/12/2023.**

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purchè sia sorta una prospettiva di stabilità e un'attesa di reciproca solidarietà; mentre non si configura ove risulti la definitiva disgregazione dell'originario nucleo familiare. Nel caso di specie la convivenza tra l'imputato e la vittima risulta proseguita, salvo due brevi interruzioni di alcuni giorni, dall'aprile 2022 al dicembre 2022, quando si verificavano due gravi episodi di aggressione che inducevano la donna a lasciare definitivamente l'uomo, sicchè non può parlarsi, con riferimento a detto periodo, di una definitiva disgregazione del nucleo familiare tale da escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p..

**Corte d'Appello, sentenza n. 875/2023 - Ud. 20/10/2023 - deposito 06/12/2023.**

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la condotta dell'imputato che sottoponga quotidianamente i propri familiari ad atti di violenza fisica e morale assumendo il ruolo del padre padrone e considerando la moglie e i figli una "propria appartenenza", nonché minacciandoli e ricorrendo alle

---

---

vie di fatto nel caso di disobbedienza al proprio volere. Nel caso di specie, la Corte di Appello dichiarava l'imputato responsabile per il delitto di cui all'art. 572 c.p. per aver abitualmente maltrattato la moglie e le figlie. In particolare, egli poneva in essere condotte violente e aggressive nei confronti della moglie per motivi di gelosia nonché nei confronti delle figlie, entrambe adolescenti, creando un costante clima di terrore e costringendole ad abbandonare la casa familiare per cercare aiuto presso la Caritas diocesana e poi presso un centro antiviolenza. I Giudici di Appello ritenevano provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, le quali venivano giudicate coerenti attendibili poiché confermate dalle dichiarazioni di altri testi, del parroco a cui le donne si erano rivolte per chiedere aiuto e degli operanti di p.g. che davano atto delle violenze fisiche e morali subite e del clima di terrore in cui elle vivevano. Inoltre, le dichiarazioni rese dalle persone offese non potevano ritenersi inficiate dalla mancanza di certificazioni mediche delle lesioni subite dalle donne in quanto dettate dalla paura che la rivelazione all'esterno di tali comportamenti avrebbe scatenato le reazioni dell'imputato.

## REATI CONTRO LA PERSONA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 1021/2023 - Ud. 01/12/2023 - deposito 23/02/2024.**

L'assenza dello stato di ansia e di paura o il fondato timore per l'incolumità propria o di quella di un familiare o l'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa indotti dalla condotta dell'imputato esclude l'esistenza del delitto di stalking. Nel caso di specie, la Corte di Appello, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, riteneva che le condotte poste in essere dall'imputato nei confronti della vittima non potevano configurare il delitto di *stalking*. In particolare, a parere dei Giudici di Appello, tali condotte erano relative a pochi singoli episodi in cui l'imputato aveva reagito con manifestazioni di sfogo anche attraverso insulti e invio di messaggi alla ex moglie, la quale lo accusava di aver intrapreso una relazione extraconiugale e lo minacciava di mostrare i messaggi intercorsi tra loro alla nuova compagna, senza che però sussistesse alcun intento persecutorio dell'agente. Ciò era dimostrato dal fatto che la donna era fortemente infastidita dalle telefonate e dai messaggi provenienti dall'imputato ma che tuttavia continuava ad avere contatti con quest'ultimo e cercava ogni occasione propizia per un riavvicinamento con l'ex marito.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 1071/2023 - Ud. 18/12/2023 - deposito 12/02/2024.**

L'assenza di violenze fisiche non rileva ai fini della configurabilità del delitto p. e p. dall'art. 612 bis c.p., poiché con tale norma il legislatore ha inteso sanzionare condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento alla vittima. Infatti, il legislatore ha preso atto che la violenza è spesso l'esito di una pregressa condotta persecutoria, pertanto mediante l'incriminazione degli atti persecutori ha inteso anticipare la tutela della libertà personale e dell'incolumità fisica e psichica attraverso l'incriminazione di condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, quindi, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie minori, quali la minaccia o la molestia alle persone. Nè rileva la mancata alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, posto che il delitto di atti persecutori è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto

---

---

nella vittima uno stato di ansia e timore per la propria incolumità. (Nel caso di specie le dichiarazioni della persona offesa in ordine alle gravi minacce e ingiurie reiteratamente subite dall'ex compagno, riscontrate dalla copia delle chat intrattenute con l'uomo, dagli *screenshot* attestanti le centinaia di tentativi di videochiamata, dagli interventi delle forze dell'ordine e dalle dichiarazioni dei testi escussi, hanno consentito di concludere per la sussistenza dell'evento previsto dall'art. 612 *bis* c.p. nel forma del perdurante e grave stato di ansia e di paura e dal fondato timore per l'incolumità propria e dei propri familiari.)

**Corte d'Appello, sentenza n. 1009/2023 - Ud. 24/11/2023 - deposito 12/02/2024.**

Può configurarsi il concorso tra il delitto di atti persecutori e quello di lesioni volontarie considerato che, strutturalmente, il delitto previsto dall'art. 612 *bis* c.p. non contempla fra le condotte che lo concretano anche quella prevista dall'art. 582 c.p., diversamente da quanto accade nel delitto di maltrattamenti ove non solo non si esclude che la condotta possa consistere anche in episodi lesivi, ma, anzi, se ne contempla l'eventualità aggravando l'ipotesi semplice nel caso in cui dall'azione illecita derivino lesioni gravi o gravissime. (Nel caso di specie, il delitto di atti persecutori risultava già perfezionato dalle molestie, minacce, offese e aggressioni poste in essere, sicchè i due successivi episodi di lesioni mantengono una loro propria autonomia.)

**Corte d'Appello, sentenza n. 1009/2023 - Ud. 24/11/2023 - deposito 12/02/2024.**

Integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall'art. 612 *bis* c.p., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma. Nel caso di specie la condotta dell'imputato, consistita in una escalation di reiterati comportamenti persecutori, iniziati con una sistematica invasione della privacy della donna, proseguiti con offese e minacce e sfociati in aggressioni fisiche, integrano a pieno titolo il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. dovendosi ritenere altresì che detta condotta aveva cagionato un forte stato d'ansia nella vittima, costretta a consentire la visione del proprio telefono e a mentire per prevenire conseguenze ancora più lesive per la sua incolumità.

**Corte d'Appello, sentenza n. 845/2023 - Ud. 13/10/2023 - deposito 28/02/2024.**

Il carattere abituale, sistematico e ripetitivo dei comportamenti aggressivi posti in essere dall'uomo, a cagione della ossessiva gelosia di cui era portatore nei confronti della compagna, è fondatamente comprovato per effetto sia dell'intrinseca linearità e coerenza del narrato della persona offesa sia dei plurimi ed univoci elementi di riscontro scaturiti dalle sommarie informazioni testimoniali acquisite. Nè in senso contrario può rilevare il silenzio serbato dalla donna per lungo tempo rispetto ai comportamenti maltrattanti dell'uomo, in quanto il "subire in silenzio" costituisce un dato tipico e accomunante in situazioni di tal genere in cui la vittima, sia perchè soggiogata/terrorizzata dal soggetto maltrattante sia perchè desiderosa di preservare (ad ogni costo) un simulacro di unità familiare per il bene della prole, si rende suo malgrado disponibile a sopportare il ripetersi di ogni sorta di vessazioni fisiche e morali; il tutto fino ad un "punto di rottura" e cioè ad un particolare passaggio di vita in cui, o a cagione di una particolare efferatezza dell'agire del partner o per il semplice aggiungersi di un episodio a tanti altri consimili che lo avevano preceduto, la vittima si determina finalmente a palesare all'esterno la sua drammatica condizione familiare.

**Corte d'Appello, sentenza n. 825/2023 - Ud. 06/10/2023 - deposito 01/02/2024.**

Va dichiarata la prescrizione del reato *ex art. 612 bis c.p.* essendo maturato il periodo di sette anni e mezzo dall'epoca dei fatti, cui vanno aggiunti un mese e sei giorni per effetto del periodo di sospensione della decorrenza del termine prescrizionale in pendenza del giudizio di primo grado, e non rinvenendosi in atti l'evidenza della prova dell'insussistenza dei fatti contestati nè l'estraneità dell'imputato. (Nel caso di specie, l'imputato, separato dalla persona offesa, sin dal 10 luglio 2014 poneva in essere nei confronti della ex compagna plurime condotte che le cagionavano un perdurante stato d'ansia e che erano consistite nell'aggrirsi nei pressi della casa familiare, assegnata dal Tribunale per i Minorenni alla donna quale genitore collocatario del figlio minore, nel suonare ripetutamente il campanello e forzare il portone d'ingresso, nel danneggiare l'autovettura della donna, nel proferire epiteti offensivi e denigratori nei confronti di quest'ultima anche alla presenza del figlio e di altre persone, episodi descritti dalla persona offesa e riscontrati da più testi e dalle relazioni dell'assistente sociale.)

**Corte d'Appello, sentenza n. 1382/2022 - Ud. 19/12/2022 - deposito 31/01/2024.**

Risponde del delitto di cui all'art. 586 c.p. l'imputato che ceda sostanza stupefacente alla vittima già in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta alla precedente assunzione di sostanza stupefacente ed alcool, cagionandone la morte per aver sottovalutato colposamente le circostanze del caso sovrabbondanti rispetto a quelle che avrebbero potuto essere note a un soggetto di media avvedutezza. Nel caso di specie, la Corte di Appello accoglieva le censure mosse dal P.M. e riteneva l'imputato responsabile per aver ceduto eroina alla vittima allorquando questa si trovava presso la propria abitazione ed aveva assieme all'imputato e ad altri soggetti già precedentemente assunto altra sostanza stupefacente ed alcool e per averne cagionato la morte la quale si verificava mentre la stessa si trovava ancora presso l'abitazione dell'imputato dopo che lo stesso aveva abusato sessualmente della donna già in stato di alterazione psico fisica per il mix di sostanze stupefacenti ed alcool assunte. I Giudici di Appello, disattendendo le doglianze della difesa secondo cui la morte della vittima non poteva attribuirsi all'imputato perchè non era emerso che fosse stato lui a cederle l'eroina, reputavano che se era pur vero che la causa esclusiva della morte della persona offesa fosse stata l'assunzione di eroina la quale era avvenuta dopo alcune ore dalla assunzione di altre sostanze, tuttavia dai dati testimoniali e dalle circostanze era emerso che era stato l'imputato a cedere l'eroina alla vittima poiché egli, già dedito allo spaccio di eroina ed assuntore della stessa, aveva offerto siffatta sostanza stupefacente alla ragazza quando costei si trovava ancora a casa di lui e pertanto appariva ragionevole che l'evento lesivo fosse da attribuire all'imputato il quale era ben consapevole che la vittima nelle ore precedenti al decesso si era già lasciata andare ad eccessi di alcool e droga.

**Corte d'Appello, sentenza n. 987/2023 - Ud. 20/11/2023 - deposito 19/01/2024.**

Risponde del delitto di violenza sessuale l'imputato che, quale titolare di una residenza per anziani, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso costringa con violenza o minaccia la vittima che lavorava presso di lui a subire ripetuti atti sessuali. Nella specie, l'imputato era solito molestare le dipendenti della struttura di cui egli era titolare tentando con più di una di esse approcci di tipo sessuale. In particolare, egli aveva molestato la vittima, operatrice socio sanitaria, con apprezzamenti fisici insistenti e volgari ai quali si aggiungevano abbracci e palpeggiamenti dei seni e del sedere. Tali circostanze avvenivano in momenti in cui la vittima era indifesa e non poteva reagire o in luoghi sottratti

---

---

ai controlli delle telecamere di sorveglianza e culminavano in un episodio in cui l'imputato aveva raggiunto la donna nell'anticamera di una delle stanze ove la stessa si stava dirigendo e l'aveva spinta contro il muro tentando di sollevarle il camice ed aprirle con forza le gambe cagionandole così dei lividi, finché non si arrestava nel suo intento dopo aver sentito un rumore. I Giudici di Appello confermavano la condanna tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute lineari e corroborate dai referti medici e da riscontri esterni che davano atto delle condotte molestatrici dell'imputato e della disapprovazione delle stesse da parte della vittima che non aveva esitato a denunciarle all'altra titolare della struttura e alle colleghe, anch'esse vittime di molestie, pur se soltanto dopo l'ultima condotta violenta dell'imputato la quale l'aveva scossa in maniera significativa e non invece prima per paura di poter perdere il posto di lavoro.

**Corte d'Appello, sentenza n. 787/2023 - Ud. 27/09/2023 - deposito 22/12/2023.**

Risponde del delitto di violenza sessuale l'imputato che si avvicini alla vittima in un parcheggio con la scusa di chiederle informazioni mentre la stessa si trovi in sella al proprio ciclomotore e repentinamente la cinga con un braccio mentre con l'altra mano la palpeggi nelle parti intime. Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato che in un parcheggio di un centro commerciale aveva raggiunto la vittima, ragazzo infradiciottenne, che si trovava sul proprio scooter e, dopo avergli intimato di fermarsi, gli aveva dapprima chiesto delle informazioni per poi abbracciarlo e con un gesto repentino toccargli i genitali nell'arco di pochi secondi. In particolare, i Giudici di Appello rigettavano le censure della difesa, secondo cui l'intento dell'imputato era soltanto quello di chiedere delle informazioni al ragazzo, e fondavano il proprio convincimento sulla base delle dichiarazioni della persona offesa secondo cui l'uomo lo aveva già osservato all'interno del negozio, lo aveva aspettato all'uscita dello stesso e lo aveva seguito lontano dal plesso commerciale in una zona senza telecamere e dove vi era la presenza di pochissime persone così da poter dare liberamente sfogo ai propri istinti sessuali.

**Corte d'Appello, sentenza n. 975/2023 - Ud. 20/11/2023 - deposito 20/12/2023.**

Nel delitto di atti persecutori, trattandosi di reato abituale, è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza ed in tal senso l'essenza dell'incriminazione di cui si tratta si coglie nella reiterazione degli atti considerati tipici, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo. E' dunque l'atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l'appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione degli eventi richiesti, in via alternativa, dall'art. 612 *bis* c.p. rappresentati dal "perdurante e grave stato di ansia e di paura" ovvero dalla costrizione della vittima "ad alterare le proprie abitudini di vita". Nel caso di specie è senza dubbio ricorrente la serialità delle condotte descritte dalla norma incriminatrice, consistite in ripetute minacce, ingiurie e molestie rivolte alla persona offesa e alle persone a lei vicine, condotte che non sono riconducibili alla situazione emotiva e psicologica dell'imputato, essendo piuttosto spiegabili con un intento persecutorio nei confronti della ex moglie. Sussiste inoltre l'evento costituito dal grave stato di ansia e paura provocato alla persona offesa, come evincibile dalle dichiarazioni della stessa - ritenute credibili e attendibili in quanto coerenti e riscontrate - e dal comportamento della donna volto a prevenire o interrompere l'azione perturbatrice dell'uomo.

**Corte d'Appello, sentenza n. 937/2023 - Ud. 10/11/2023 - deposito 20/12/2023.**

Risponde del delitto di atti persecutori l'imputato che, a seguito dell'allontanamento della moglie dalla casa coniugale assieme ai figli a causa dei continui litigi, molesti e minacci, anche telefonicamente, di uccidere la vittima cagionando a questa e ad ai minori un grave e perdurante stato di paura e costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita. Nella fattispecie, l'imputato a seguito della separazione dalla moglie e per timore di non poter più vedere i figli, minacciava in più occasioni la prima di morte anche alla presenza dei figli e dei genitori della stessa, proferendo nei suoi confronti frasi del tipo "ti taglio la gola, ti ammazzo" e ingenerando così in lei e nei minori uno stato di ansia e di paura, nonché poneva in essere continue telefonate nei loro confronti al fine di controllare dove si trovassero al punto da far mettere sotto controllo il loro telefono cellulare. Tali eventi erano stati provati dalle dichiarazioni della persona offesa, considerate attendibili e coerenti, ed erano stati confermati da altri testimoni i quali davano atto delle condotte assillanti e morbose dell'imputato e delle continue minacce di morte rivolte alla donna le quali cagionavano una situazione di forte disagio psicologico a quest'ultima e ai figli e costringevano le vittime a modificare le proprie abitudini di vita, come ad esempio a non uscire da casa se non accompagnati. Né poteva rilevare, così come sostenuto dalla difesa, ai fini della valutazione in ordine alle genuinità delle dichiarazioni della persona offesa, la circostanza che le precedenti denunce dalla stessa sporte per il reato di maltrattamenti nei confronti del marito fossero state archiviate in quanto tali vicende possono assumere rilievo al fine di accertare la responsabilità penale per fatti successivi inquadrabili o nello stesso reato o in altri simili come quello di atti persecutori.

**Corte d'Appello, sentenza n. 982/2023 - Ud. 20/11/2023 - deposito 20/12/2023.**

Il delitto di atti persecutori è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo: pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per propria incolumità. Pertanto, è corretta la contestazione dell'evento del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. laddove si riporta che le condotte dell'imputato hanno determinato nella vittima "uno stato di prostrazione e timore perdurante", che è un concetto del tutto sovrapponibile a quello di "perdurante e grave stato di ansia e di pausa" previsto dalla norma.

**REATI CONTRO IL PATRIMONIO****Corte d'Appello, sentenza n. 952/2023 - Ud. 14/11/2023 - deposito 07/02/2024.**

Integra il delitto di invasione di edificio l'occupazione, senza autorizzazione alcuna, di una porzione dell'ex circolo bocciofila, di proprietà comunale, da parte dell'imputata che a seguito della segnalazione di alcuni residenti della zona veniva trovata dagli agenti della Questura in un vano dell'edificio, chiuso dall'interno. La circostanza che il vano occupato, aperto dalla donna, in possesso della chiave, su insistente richiesta degli agenti, fosse arredato, seppure in modo precario, e la mancanza di una qualsiasi giustificazione o spiegazione alternativa neppure prospettata dall'imputata, consentono di ritenere che l'occupazione di quel locale non fosse momentanea, ma avesse una certa stabilità, con conseguente integrazione del delitto contestato, non rilevando in senso contrario lo stato di abbandono dell'edificio. Va inoltre esclusa la particolare tenuità del fatto-reato essendosi trattato di una occupazione stabile e un



---

---

certo rilievo, nonchè in forma di esclusività, di una porzione di edificio pubblico evidentemente protrattasi nel tempo tanto da spingere i residenti della zona a segnalare la situazione alla Polizia.

**Corte d'Appello, sentenza n. 996/2023 - Ud. 21/11/2023 - deposito 06/02/2024.**

Va rigettato l'appello che non si confronti con le argomentazioni accusatorie della sentenza impugnata, ma sostenga genericamente la mancanza di una prova testimoniale circa la dedotta condotta estorsiva. Invero, la deposizione testimoniale della persona offesa, non costituitasi parte civile, va ritenuta pienamente attendibile avendo trovato precisa conferma nelle risultanze processuali, in particolare nella dichiarazione dell'autista che aveva condotto l'imputata presso il parcheggio in cui era avvenuto l'incontro casuale con la persona offesa e, dopo la consumazione di un rapporto sessuale, la minaccia di denuncia, finalizzata all'estorsione di una somma di denaro, sulla falsa rappresentazione della donna di essere minorenne. Depone nel senso della colpevolezza anche la circostanza che l'imputata sia stata trovata in possesso proprio della somma contante dichiarata versata dalla persona offesa, somma significativamente costituita da banconote con numeri seriali consecutivi, nascosta indosso e della quale la donna non ha neanche prospettato una diversa provenienza lecita.

## CONTRAVVENZIONI

**Corte d'Appello, sentenza n. 62/2024 - Ud. 02/02/2024 - deposito 20/02/2024.**

Nel caso in cui sia contestata l'inottemperanza all'obbligo di recarsi nel termine prescritto presso l'Autorità di P.S. del luogo di provenienza, obbligo contenuto nel foglio di via insieme al divieto di fare ingresso in un determinato comune, non occorre verificare se il provvedimento amministrativo contesse, oltre al divieto accennato, anche un formale ordine di rientro nel territorio di provenienza o presso cui i destinatari si assumevano radicati. Solo avendo riguardo alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011, infatti, il provvedimento deve necessariamente contenere sia il divieto di fare ritorno in un determinato comune, sia l'ordine di rientro nel luogo di provenienza del destinatario (residenza o dimora abituale), nel senso che - mancando quest'ultimo - l'atto amministrativo non potrebbe ritenersi rispettoso dello schema legale tipico ed il reato di cui all'art. 76 cit. non potrebbe ritenersi integrato sul piano dell'elemento materiale. Nel caso di specie, però, viene contestato agli imputati - destinatari di un foglio di via con cui veniva loro vietato l'ingresso nel comune di Modigliana per due anni con l'ulteriore prescrizione di presentarsi all'Autorità di P.S. del luogo di provenienza - di non aver ottemperato, nel termine prescritto, all'obbligo di presentarsi alla Questura di Perugia.

**Corte d'Appello, sentenza n. 706/2023 - Ud. 14/07/2023 - deposito 19/12/2023.**

Integra il reato di molestia e non quello di violenza privata la condotta dell'imputato che non ponga in essere atti di volontaria limitazione della libertà di autodeterminazione della vittima, ma si limiti a seguirla lungo la pubblica via, in assenza di qualsivoglia legittimazione ad intervistarla e in presenza di manifestazioni di dissenso della stessa, con incalzanti domande sotto l'occhio di una telecamera, assillandola verbalmente senza darle tregua, al fine di far spettacolo così da porre l'interlocutore in condizioni di menomata difesa e di disagio, ma senza annullarne margini di manovra a una autonoma determinazione morale. Nella specie, gli imputati - showman televisivi - dopo vari appostamenti per

---

---

agganciare la vittima, magistrato, la seguivano sulla pubblica via incalzandola con domande a telecamera accesa nonostante il rifiuto della stessa, al fine di farle perdere l'autocontrollo e immortalarla in atteggiamenti fuori contesto e in reazioni imbarazzate il tutto per offrire al pubblico un prodotto di spettacolo e non per ottenerne una intervista in senso proprio, senza però porre in essere atti di violenta limitazione dell'altrui libertà fisica e morale e lasciando altresì alla persona offesa la possibilità di un comportamento alternativo. Tuttavia, ad avviso dei Giudici di seconde cure, tale condotta era volta a molestare la vittima senza alcuna valida giustificazione e in presenza di una palese manifestazione di dissenso di quest'ultima continuando gli imputati nell' "assalto" e nell'assillo della stessa per un considerevole lasso di tempo sino al punto di inseguirla anche all'interno di un negozio dove questa aveva trovato rifugio.

## REATI FALLIMENTARI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 991/2023 - Ud. 21/11/2023 - deposito 06/02/2024.**

In tema di bancarotta semplice, quanto all'elemento oggettivo, l'art. 217 L.F. fa riferimento ai tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento per delimitare il periodo temporale in cui le indicate condotte possano essere inquadrare come di bancarotta semplice, ma non prescrive che ai fini della loro penale rilevanza esse debbano essersi protratte per l'esatta durata del triennio. La circostanza, poi, che dall'omessa tenuta delle scritture contabili non sia conseguita per il curatore l'impossibilità di ricostruire il movimento di affari ed il patrimonio della società non rileva, in quanto per la sussistenza del reato di bancarotta semplice non è richiesto un concreto pregiudizio o meno delle ragioni creditorie, diversamente integrandosi l'ipotesi della più grave bancarotta fraudolenta. Parimenti, la cessazione dell'operatività commerciale dell'impresa non vale ad escludere il profilo soggettivo del reato che, lungi dal presupporre un dolo specifico, risulta integrato anche in ipotesi di condotta meramente colposa dell'imprenditore. In proposito, la circostanza che una delle socie rappresentanti della società fosse stata arrestata e l'immobile sequestrato per alcuni mesi non impediva che le scritture contabili fossero regolarmente tenute nel lungo tempo trascorso sino alla dichiarazione del fallimento.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 991/2023 - Ud. 21/11/2023 - deposito 06/02/2024.**

In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2 n. 2 L.F. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali. Non rileva che l'omesso versamento dei tributi e contributi non sia stato totale, essendosi nel tempo effettuati minimali versamenti, ma ciò che importa è che l'aver omesso sistematicamente e consapevolmente la maggior parte di detti versamenti (pacificamente dovuti) ha esposto la società a pretese creditorie degli entri preposti progressivamente maggiori. Nè occorre per l'integrazione del reato del reato in questione che il fallimento della società sia previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria condotta, posto che l'elemento soggettivo del reato non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danni ai creditori in ciò consistendo il dolo generico richiesto per l'ipotesi criminosa in esame.



**Corte d'Appello, sentenza n. 887/2023 - Ud. 24/10/2023 - deposito 10/01/2024.**

Rispondono del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in concorso tra loro, l'amministratore di diritto, anche se investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, e l'amministratore di fatto, essendo sufficiente la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo avesse svolto attività illecita e che la tenuta e la conservazione delle scritture contabili, a cui è obbligato per legge, non fosse avvenuta regolarmente tanto da avere impedito la ricostruzione del movimento delle vicende patrimoniali. Nel caso di specie l'amministratore di una società, per anni correttamente amministrata, all'atto della conclusione di un contratto di affitto di ramo di azienda di una società con forti esposizioni debitorie delegava l'amministratore e il socio al 50% di quest'ultima a gestire la società affittante, pur mantenendo la carica formale di amministratore; avvedendosi, però, dell'aggravamento della posizione debitoria della società affittante procedeva alla risoluzione anticipata del contratto di affitto di ramo di azienda e riprendeva l'amministrazione della società fino al suo fallimento, senza tuttavia rientrare in possesso della contabilità della società stessa e senza consegnare al curatore alcuna contabilità relativa al periodo successivo al suo ritorno alla gestione della società.

Quanto alla posizione degli amministratori di fatto, la condotta tenuta, concretizzatasi nell'occultamento della contabilità, comprova la precisa volontà dei due di utilizzare la società fallita per coprire i debiti della società affittata. Ne segue altresì l'inapplicabilità della speciale attenuante di cui all'art. 219 comma 3 L.F. posto che l'occultamento delle scritture contabili ha reso impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione della fallita e quindi ha impedito la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria.

**Corte d'Appello, sentenza n. 813/2023 - Ud. 03/10/2023 - deposito 29/12/2023.**

La circostanza, peraltro non provata, che la contabilità ed i rapporti con le banche e fornitori della società fallita fossero stati gestiti da una dipendente della stessa (deceduta tre anni prima della dichiarazione di fallimento), stante la scarsa preparazione dell'imputato, non esclude la responsabilità di quest'ultimo, che rivestiva la posizione formale di amministratore delegato, poi di presidente del CdA e ancora di Liquidatore, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale. Neppure la presunta corresponsabilità delle banche creditrici, che avrebbero avallato un relevantissimo numero di sconti di fatture senza verificare la situazione sottostante, limita in alcun modo la responsabilità dell'amministratore delegato/liquidatore della società che aveva distratto ingenti somme, contribuendo a determinare un disavanzo relevantissimo.

**Corte d'Appello, sentenza n. 751/2023 - Ud. 19/09/2023 - deposito 18/12/2023.**

L'imputato che quale legale rappresentante e amministratore di una società abbia posto in essere consapevolmente condotte finalizzate al progressivo sgretolamento dell'attività societaria aumentandone l'indebitamento risponde del delitto di bancarotta fraudolenta. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputata che dopo aver assunto la carica di legale rappresentante della società aveva posto in essere dolosamente operazioni volte al compimento di atti di distrazione e dissipazione dei beni societari aumentandone l'indebitamento attraverso ripetuti investimenti e disinvestimenti. In particolare, l'imputata aveva omesso di adempiere in maniera sistematica alle obbligazioni contributive e tributarie, inadempimenti che avevano contribuito ad aggravare il dissesto della società fino a condurla al fallimento. Tali circostanze erano state provate dalla ricostruzione operata dal curatore fallimentare riguardo alle vicende che avevano interessato la società e dalle produzioni documentali e non era stata smentita dalle allegazioni difensive.

## REATI STRADALI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 847/2023 - Ud. 13/10/2023 - deposito 28/02/2024.**

Con riferimento al delitto di omicidio colposo non può assurgere a causa esclusiva ed eccezionale dell'evento la condotta omissiva della vittima che non abbia allacciato la cintura di sicurezza, così da elidere del tutto l'addebito di responsabilità a carico dell'imputato per aver posto in essere una condotta violativa delle regole di comune prudenza, diligenza e perizia. Nel caso di specie, l'imputato omettendo di concedere la precedenza prescritta, aveva invaso la corsia su cui transitava l'auto della vittima, la quale aveva perso il controllo e aveva invaso l'opposta corsia di marcia impattando frontalmente con un'altra vettura. Da tale collisione era derivato il decesso della vittima, la quale non indossava la cintura di sicurezza. La Corte di Appello rilevava che, sebbene la causazione dell'evento morte della persona offesa fosse attribuibile a più cause, tra cui la condotta colposa della stessa, la quale aveva omesso di allacciare la cintura, tuttavia l'evento lesivo doveva ricondursi all'antecedente causale costituito dalla condotta dell'imputato violativa dell'art. 154 C.d.S., senza la quale la morte della vittima non si sarebbe verificata.

## SICUREZZA SUL LAVORO

### **Corte d'Appello, sentenza n. 1056/2023 - Ud. 15/12/2023 - deposito 23/02/2024.**

La condotta imprudente, negligente o imperita del lavoratore il quale decida di operare in condizioni di pericolo per la propria incolumità non esclude la responsabilità del datore di lavoro per non aver predisposto le opportune misure atte a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro e a scongiurare gli eventi lesivi che possono subire i lavoratori, atteso che l'osservanza delle norme antifortunistiche è diretta a prevenire anche il comportamento imprudente dello stesso lavoratore. Nel caso di specie, il lavoratore aveva subito lesioni personali dopo aver utilizzato un macchinario in assenza dell'apposito schermo di protezione. La Corte di Appello confermava la condanna nei confronti del datore di lavoro per non aver predisposto i sistemi di protezione ad un macchinario che dovevano essere sempre presenti sia in fase di lavorazione che in fase di preparazione e per non aver fornito al lavoratore le istruzioni necessarie all'utilizzo dello stesso autorizzando così l'utilizzo del macchinario senza sistema di sicurezza in quanto non funzionale al tipo di lavorazione da svolgere.

## STUPEFACENTI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 105/2023 - Ud. 03/02/2023 - deposito 16/02/2024.**

In materia di stupefacenti, ai fini della qualificazione del fatto come fatto di lieve entità occorre che il giudice effettui una valutazione globale delle circostanze di fatto rilevanti e spieghi le ragioni della ritenuta prevalenza riservata solo ad alcuni di esse, compreso l'elemento ponderale che deve essere valutato in termini di maggiore o minore disvalore in concreto nel confronto con le altre circostanze rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato il quale aveva organizzato una significativa attività di commercio di cocaina ricevendo da altri soggetti quantitativi di sostanza stupefacente e poi cedendoli a terzi. I Giudici di appello ritenevano che la condotta dell'imputato non poteva sussumersi nella

---

---

fattispecie di cui al comma 5 dell'art 73 d.p.r. 309/90 tenuto conto non solo dell'elevato quantitativo detenuto di droghe pesanti, che già di per sé poteva assumere una valenza decisiva considerati anche i rapporti da lui avuti con ogni singolo compratore, ma anche del carattere stabile e professionale dell'attività di commercio di stupefacente facente capo all'imputato che si occupava di una ulteriore e ramificata distribuzione della droga.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1377/2023 - Ud. 16/12/2023 - deposito 19/12/2023.**

La penale responsabilità dell'imputato per la cessione in un breve periodo di tempo di sostanza stupefacente può essere validamente fondata sulle concordanti dichiarazioni di tre acquirenti, quali persone informate sui fatti. Non rileva, infatti, che uno degli acquirenti infradiciottenne sia stato sentito in assenza del supporto di uno psicologo, essendo questo richiesto solo quando si tratti di svolgere indagini su reati di natura peculiare, nè può dirsi che la dichiarazione del minore sia stata condizionata dalla presenza del padre (che aveva denunciato i fatti alle Forze dell'ordine) all'atto dell'escussione. Non rileva neppure che i tre acquirenti non avessero memorizzato il numero del cellulare dell'imputato poichè, stante il breve lasso di tempo in cui si sono concentrati gli acquisti, è del tutto normale che i contatti si siano risolti con il recuperare il numero dalle chiamate della settimana precedente senza necessità di archivarlo.

**Tribunale Di Perugia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e per l'Udienza Preliminare, sent. n. 960, Ud. 28 novembre 2023 - Deposito 16 febbraio 2024.**

Va assolta dai delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, DPR 309/1990, perchè il fatto non costituisce reato, l'imputata che in un terreno di sua proprietà coltivava n. 193 arbusti di canapa indiana e deteneva negli annessi agricoli sostanza della tipologia marijuana confezionata in 32 buste. Invero, l'assoluzione dell'imputata si impone per mancanza dell'elemento psicologico dei reati, avendo ella comunicato alle Autorità l'attività di coltivazione della Cannabis Sativa Light, sia per le risultanze degli esami peritali. La perizia evidenziava, infatti, che tutte le piante sequestrate erano da considerare provenienti da sementi fenotipici da fibra, ciò malgrado alcune di esse presentavano un principio attivo superiore (anche se di poco) al limite di legge, circostanza che può manifestarsi all'atto della maturazione della pianta per vari fattori, ma che non è prevedibile al momento dell'acquisto delle sementi nè oggettivamente visibile alla maturazione della pianta essendo un dato emergente solo da analisi chimiche.

## **ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1173/2023, Ud. 21/12/2023 - deposito 22/12/2023**

Deve ritenersi sussistente l'impossibilità di una condotta collaborativa dell'istante, ancora in espiazione di fattispecie compresa nel disposto dell'art. 4 bis, comma 1, Legge ord. pen., poichè la posizione di quest'ultimo sembra tale da non consentire, con ragionevole probabilità, di ritenere che lo stesso sia in grado oggi di fornire utili dichiarazioni, dovendo ricordarsi come la valutazione del Tribunale di sorveglianza, in questa materia, è necessariamente circoscritta alla ricerca di elementi nel perimetro segnato dai capi di imputazione, dalle motivazioni e dai dispositivi di condanna, non potendo invece richiedersi all'interessato di riferire su circostanze ulteriori. Quanto descritto in atti non sembra lasciare spazi ad ulteriori dichiarazioni significative per la giustizia, essendo ben descritte le circostanze e gli obbiettivi di controllo in favore del gruppo ndranghetistico perseguiti dal condannato. Ritenuta l'impossibilità di una condotta collaborativa dell'istante, va accolta l'istanza di ammissione al beneficio

---

---

dell'affidamento in prova al servizio sociale per un periodo uguale alla pena residua, stante la costante buona condotta intramuraria, la partecipazione alle iniziative trattamentali interne, il mantenimento di rapporti proficui con la famiglia, il positivo percorso di osservazione intramuraria e l'assenza di profili di pericolosità, elementi tutti che, insieme all'opportunità di consentire al condannato di sperimentarsi nell'attività lavorativa sotto il monitoraggio dei servizi e con il supporto del contesto familiare, che necessita del sostegno economico ed affettivo del condannato, depongono favorevolmente per la concessione di una misura ampia come l'affidamento in prova al servizio sociale.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 304/2024, Ud. 08/02/2024 - deposito 22/02/2024**

La domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal condannato deve essere respinta quando sia emerso che il richiedente abbia riportato denunce per vari delitti, abbia mantenuto legami con ambienti limitrofi alla criminalità organizzata, non abbia avviato iniziative risarcitorie a fronte delle ingenti distrazioni patrimoniali poste in essere e vi sia l'assenza di una serie revisione critica dei trascorsi devianti. Nella fattispecie il Tribunale di Sorveglianza respingeva la domanda di affidamento in prova avanzata dal detenuto tenuto conto che lo stesso aveva commesso reati di natura societaria nonché altri delitti avendo collegamenti con personaggi di elevata caratura criminale con i quali era stato condannato per il delitto di associazioni per delinquere finalizzate ai reati tributari e societari e previdenziali nonché in materia di stupefacenti. Peraltro, era emerso che il condannato non aveva intrapreso alcuna attività lavorativa, non aveva reciso le frequentazioni con la criminalità organizzata e che era scarsissima la revisione critica manifestata rispetto al proprio stile di vita deviante. Infine, il Tribunale di Sorveglianza evidenziava che a fronte dell'enorme distrazione operata in danno dei creditori questo non aveva nemmeno immaginato una minima attività risarcitoria.

**APPELLI PROCURA GENERALE IN MATERIA CIVILE**

**Corte d'Appello, Sez. Civile, sentenza n. 9/2024 - Ud. 28/12/2023 - deposito 10/01/2024.**

L'art. 182-*bis* L.F. precisa i presupposti sostanziali cui è condizionata la possibilità, per il Tribunale, di omologare forzosamente una proposta di accordo, precisando che comunque tale potere è attivabile solo aver concesso all'amministrazione finanziaria un termine di 90 giorni per aderire o meno alla proposta; la norma non contiene però alcuna indicazione circa l'eventuale perentorietà di tale termine sicché deve ritenersene il carattere ordinatorio, *rectius* acceleratorio. Non si intravedono tuttavia motivi per affermare che ove, tra lo scadere del termine di 90 giorni ed il successivo provvedimento del Tribunale, prosegua una qualche attività di precisazione dei termini dell'accordo, tale attività debba essere preclusa. Se infatti la ratio dei nuovi istituti di composizione della crisi d'impresa è quella di scongiurare la liquidazione giudiziale, è evidente che consentire fin quando possibile l'aggiustamento dell'accordo proposto risulta funzionale proprio ad evitare la prospettiva liquidatoria. Nel caso di specie, la mancata omologa del piano, e la conseguente, successiva, dichiarazione di fallimento della debitrice, sono insomma dipese dall'ingiustificato rifiuto di quest'ultima di riscontrare le modifiche richieste da ultimo dall'Agenzia delle entrate e quindi dal mancato raggiungimento di un accordo.

---

---

## PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE

### **Tribunale di Perugia, Prima Sezione persone e famiglia, decreto n. 208/2024, Ud. 23 gennaio 2024 - Deposito 31 gennaio 2024**

L'opposizione al matrimonio, ai sensi dell'art. 102 c.c., può essere fatta "per qualunque causa che osti alla sua celebrazione". Deve quindi ritenersi che le cause che ostano alla celebrazione del matrimonio si traducano nell'insussistenza delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio elencate dagli artt. da 84 a 89 c.c.. Nel caso in esame nessuna delle questioni rappresentate dei ricorrenti appare potersi qualificare come incidente su una di tali condizioni. Non rileva, infatti, la circostanza della mancata preventiva comunicazione ai parenti da parte del loro congiunto dell'intenzione di contrarre matrimonio, rientrando tale scelta nell'ambito dei profili comportamentali della persona, come pure non rileva la circostanza, comunque non certa, che la futura sposa sia sentimentalmente legata ad un altro uomo, poichè l'eventuale persistenza di un rapporto sentimentale con un'altra persona da parte di uno dei coniugi non è una condizione impeditiva del matrimonio, potendo eventualmente avere risvolti etici. Inoltre, la sordità da cui è affetto l'uomo non è di per sè stessa una condizione impeditiva del matrimonio rilevando come impedimento l'eventuale stato di interdizione per infermità di mente. Peraltro, all'esito della comparizione delle parti, l'uomo è apparso perfettamente consapevole della propria decisione e delle conseguenze patrimoniali che tale scelta ha nell'ambito della famiglia. (Nel caso di specie le sorelle ed i nipoti ex sorore di un uomo ottantanovenne, rimasto vedovo da circa un anno, invalido e sordo, presentavano atto di opposizione al matrimonio di costui con una donna di 56 anni, che negli anni passati aveva assistito la defunta moglie, ritenendo che tale scelta, della quale erano stati tenuti all'oscuro fino alla pubblicazione delle partecipazioni, fosse un escamotage della donna per raggiungere scopi personali non contemplati dal vincolo coniugale.)

### **Tribunale di Perugia, Prima Sezione persone e famiglia, decreto n. 23/2024, Ud. 15 novembre 2023 - Deposito 5 gennaio 2024**

Integra la nozione di abuso familiare sia la condotta di aggressione all'integrità fisica del coniuge o convivente - che sussiste non solo in presenza di atti di violenza materiale da cui siano derivate lesioni significative alla persona, ma anche in presenza di atti di violenza verbale se dagli stessi ne è derivata una lesione alla salute di natura fisica alle vittime - sia la condotta di aggressione all'integrità morale, che si rinviene in tutti quei comportamenti idonei ad arrecare un serio vulnus alla dignità della persona, in relazione alla delicatezza dei profili concretamente incisi o per le modalità dell'offesa arrecata e la ripetitività o prolungata durata della sofferenza patita dalla persona offesa. Nel caso di specie, dove è pacifica l'assenza di aggressioni all'integrità fisica e dove le dichiarazioni rese dagli informatori risultano contraddittorie tra loro, e dunque non credibili, per cui non può dirsi raggiunta la prova in ordine alle asserite minacce poste in essere dal marito nei confronti della moglie, non sussistono i presupposti per l'adozione dei provvedimenti richiesti. Risulta, infatti, provato solo l'invio di numerosi messaggi telefonici da parte dell'uomo, nei quali, tuttavia, non è dato scorgere un intento persecutorio, nè toni minacciosi o ingiuriosi, quanto piuttosto il legittimo proposito di vedere i propri figli o la richiesta di aiuto per i problemi di salute sofferti oltre a discussioni in ordine alla vita familiare, ma in nessun caso può riconnettersi a detta condotta l'effetto di arrecare un pregiudizio all'integrità personale della donna.

---

---

**SEZIONE MINORENNI****Corte d'Appello, Sez. Minorenni sentenza n. 4/2023 - Ud. 02/10/2023 - deposito 02/01/2024.**

Va confermata, ancorchè ricorrendo a motivazione integrativa, la sentenza del Tribunale per i minorenni che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 600-*ter* c.p., in quanto minore degli anni quattordici e dunque non imputabile, non sussistendo i presupposti per un proscioglimento nel merito. Fermo restando, infatti, il contesto di indiscutibile immaturità personale (anagrafica) in cui era maturato il gesto per cui è processo, consistito nell'aver inviato ad una ragazza, anch'essa minore, tramite *WhatsApp* una foto in cui veniva ritratto l'organo sessuale in erezione di un altro minore, tale condotta non può essere valutata nella prospettiva di uno "scherzo" poichè ciò non trova riscontro nè nelle dichiarazioni spontanee rese dal minore nè in altra fonte probatoria in atti. Inoltre, il messaggio che ha accompagnato l'invio della foto contiene una sorta di anticipata "autodifesa", che dimostra la consapevolezza del mittente di aver compiuto qualcosa di illecito attraverso quel gesto, al punto da attribuire ad altri la "colpa" del gesto stesso.

**Tribunale per i minorenni dell'Umbria, sentenza n. 5/2024 - Ud. 25/01/2024 - deposito 07/02/2024.**

La sussistenza dei presupposti di legge in ordine al decorso periodo di sospensione del processo e della personalità dell'imputato che con il suo comportamento ha fatto sì che la prova avesse esito positivo determina l'estinzione dei reati. Nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni ritenuta provata la penale responsabilità del minore per i delitti di cui agli artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p. per aver utilizzato i social media per farsi inviare foto e video ritraenti la persona offesa anche essa minore in atteggiamenti intimi e aver detenuto all'interno del proprio telefono cellulare materiale pedopornografico, dopo aver espresso un giudizio positivo sull'esito della messa alla prova dichiarava estinti i reati commessi dall'imputato.

**Tribunale per i minorenni dell'Umbria, sentenza n. 14/2024 - Ud. 14/02/2024 - deposito 14/02/2024.**

Va pronunciata sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti del minore che, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione una pistola priva della colorazione rossa sulla canna. Infatti, ritenuta pacifica la responsabilità del ragazzo, il comportamento da esso tenuto, senza riflettere e senza rendersi conto della portata dell'azione, appare del tutto occasionale alla luce delle informative agli atti ed il fatto è all'evidenza tenue sia in relazione alle circostanze dello stesso sia avuto riguardo al comportamento processuale del minore, che ha ammesso il fatto e seguito un percorso di riparazione concordato con l'USSM.

**Tribunale per i minorenni dell'Umbria, sentenza n. 14/2024 - Ud. 14/02/2024 - deposito 14/02/2024.**

Va pronunciata sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti dei due imputati minorenni che aggredivano due ragazze provocando loro lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in 15 e 21 giorni. Infatti, ritenuta pacifica la responsabilità dei ragazzi anche alla luce delle loro dichiarazioni, il comportamento da essi tenuto, senza riflettere e senza rendersi conto della

portata dell'azione, appare del tutto occasionale alla luce delle informative agli atti ed il fatto è all'evidenza tenuto sia in relazione alle circostanze dello stesso sia avuto riguardo al comportamento processuale dei minori, che ha ammesso il fatto, chiesto scusa alle persone offese e seguito un percorso di riparazione concordato con l'USSM.



---

---

## FOCUS: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – PARTE TERZA

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati contro il patrimonio, con particolare riferimento al delitto di estorsione, nella specie alle dichiarazioni della persona offesa, alla applicazione della circostanza attenuante della provocazione al delitto di estorsione, alla configurazione del delitto di estorsione e al tentativo di estorsione; al delitto di insolvenza fraudolenta e alla prova di siffatto delitto, al delitto di rapina e alla applicazione della aggravante di cui all’art. 628 co. 3 n. 1 nonché alla prova ai fini della configurabilità del delitto di rapina e al delitto di usura.

Con riferimento alla **configurabilità del delitto di estorsione** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 229, Ud. 7 marzo 2023, Dep. 5 giugno 2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto integrato il delitto di estorsione nel caso di minaccia di diffusione da parte dell’imputato di un video sessualmente compromettente ritraente la persona offesa in cambio della dazione di plurime somme di denaro; così come si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 852, Ud. 11 luglio 2022, Dep. 29 agosto 2022](#) secondo cui è la condotta dell’imputato che introducendosi all’interno dell’account privato della vittima minacci di divulgare materiale fotografico e conversazioni private di contenuto intimo della stessa costringendola ad effettuare un accredito di denaro nei propri confronti integra il delitto di cui all’art. 629 c.p. e [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 902, Ud. 13 settembre 2022, Dep. 19 ottobre 2022](#) in cui la Corte di Appello ha ritenuto integrato il delitto di estorsione per aver l’imputato minacciato la vittima di rivelare a terzi di aver intrattenuto rapporti sessuali consenzienti con lei nel caso in cui non fossero state accolte le proprie richieste di denaro;

Quanto al **delitto di estorsione**, con riferimento alla **prova** dello stesso si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 17, Ud. 11 gennaio 2022, Dep. 4 marzo 2022](#), in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni delle persone offese rese in dibattimento relativamente al delitto di estorsione sebbene rettificative di quanto dichiarato precedentemente;

Con riguardo alla applicazione della **circostanza attenuante della provocazione al delitto di estorsione** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 181, Ud. 21 febbraio 2023, Dep. 10 maggio 2023](#) in cui la Corte di Appello ha escluso il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione al delitto di estorsione nei casi in cui intercorra un notevole lasso di tempo tra l’insorgere della rabbia e la richiesta estorsiva;

In merito al **delitto di insolvenza fraudolenta** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 187, Ud. 15 febbraio 2022, Dep. 16 maggio 2022](#) secondo cui ai fini contestazione del reato di insolvenza fraudolenta occorre la prova inequivoca dell’intenzione di non pagare da parte del soggetto agente;



In ordine alla **configurabilità del delitto di rapina** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 660, Ud. 27 giugno 2023, Dep. 25 settembre 2023](#) secondo cui le dichiarazioni confessorie fornite da uno dei componenti del gruppo dedito a numerose rapine corroborate da ulteriori riscontri probatori sono idonee a ritenere provata la responsabilità degli imputati per i delitti commessi;

Con riferimento al delitto di rapina si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 498, Ud. 9 maggio 2023, Dep. 28 luglio 2023](#) in cui la Corte di Appello ha ritenuto che l'**aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p.** non si configura quale aggravante rafforzata con la conseguenza che andrà operato il giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti;

Con riferimento al **delitto di usura** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 823, Ud. 5 luglio 2022, Dep. 7 settembre 2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto che non fosse integrato il delitto di truffa nei casi in cui vi sia tra le parti un rapporto di dare avere in ragione di rapporti amichevoli